

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

DCVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi	24555	Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	24556
Disegni di legge:		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio):	
<i>(Approvazione da parte di Commissioni in sede legislativa)</i>	24555	PRESIDENTE	24592, 24596
<i>(Deferimento a Commissione in sede legislativa)</i>	24556	SPIAZZI	24596
<i>(Trasmissione dal Senato)</i>	24556	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio):	24556
Disegno di legge (Seguito della discussione):		Sostituzione di un Commissario	24592
Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario. (1619)	24556	Votazione segreta	24563
PRESIDENTE 24556, 24558, 24561, 24563, 24565, 24569, 24572, 24573, 24574, 24575, 24577, 24579, 24582, 24583, 24584, 24585, 24586, 24587, 24590, 24592			
PIERACCINI, <i>Relatore di minoranza</i> 24557, 24569, 24572, 24574, 24575			
CAVALLARI 24558, 24561, 24565, 24575, 24579, 24581, 24583			
DUGONI, <i>Relatore di minoranza</i> , 24561, 24580, 24583, 24584, 24587			
MARTINELLI, <i>Relatore per la maggioranza</i> 24561, 24569, 24573, 24577, 24582, 24585, 24588			
INVERNIZZI GAETANO	24561, 24565		
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> 24562, 24570, 24574, 24575, 24577, 24582, 24586, 24588, 24591			
LOMBARDI CARLO	24563		
LONGONI	24563		
PESENTI	24566, 24570, 24571, 24572		
CORBINO	24579		
GIANNINI GUGLIELMO	24583		
BONINO	24586		
GHISLANDI	24588, 24590		
STUANI	24590, 24591, 24592		
Proposte di legge:			
<i>(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)</i>	24555		
<i>(Deferimento a Commissioni in sede legislativa)</i>	24556, 24592		

La seduta comincia alle 16.

GUADALUPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Caiati, Carratelli, Chieffi e Resta.

(I congedi sono concessi).

Approvazione di disegni e di una proposta di legge da parte di Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IV Commissione (*Finanze e tesoro*):

« Aumento del fondo di dotazione della « Sezione di Credito Fondiario del Banco di Napoli » (1628) (*Con modificazioni*);

dalla VI Commissione (*Istruzione*):

« Concessione di un contributo fisso di lire 2.000.000 a favore dell'Istituto di idrobiologia

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

« Marco De Marchi » in Pallanza » (1538) (*Con modificazioni*);

« Aumento del contributo dello Stato nelle spese per la compilazione dell'Edizione nazionale dei classici greci e latini » (1540) (*Con modificazioni*);

« Concessione di un contributo straordinario di lire 6.000.000 ed aumento del contributo annuale dello Stato da lire 125.000. a lire 10.000.000 a favore della Stazione zoologica di Napoli » (1541) (*Con modificazioni*);

dalla XI Commissione (Lavoro):

proposta di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi: « Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (1690) (*Con modificazioni*).

**Deferimento di un disegno di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in una precedente seduta, ritengo che il seguente disegno di legge possa essere deferito all'esame e all'approvazione della competente Commissione permanente, in sede legislativa:

« Assegnazione dell'ulteriore somma di lire 10 miliardi per l'esecuzione dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1711).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Assegnazione di lire 5 miliardi da ripartirsi in cinque esercizi successivi per il rinnovamento del materiale automobilistico e dei natanti della pubblica sicurezza » (1717).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

**Annunzio di domande di autorizzazione
a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Manzini, per il reato di cui all'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*omessa inserzione di rettifica in giornale periodico*) (Doc. II, n. 233);

contro il deputato Imperiale, per il reato di cui agli articoli 17 e 26 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (*per avere organizzato e diretto un corteo di forze politiche sindacali non autorizzato*) (Doc. II, n. 234);

contro il deputato Ingrao, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale (*diffamazione aggravata*) (Doc. II, n. 235).

Saranno trasmesse alla Commissione competente.

**Deferimento di una proposta di legge
a Commissione in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo che, nella seduta pomeridiana di ieri, è stata presa in considerazione la proposta di legge dei deputati Sansone ed altri: « Anticipo di fondi per il pagamento delle mensilità arretrate al personale dell'U.N.S.E.A. » (1700).

Considerata l'urgenza che la proposta riveste, ritengo che possa essere deferita all'esame e all'approvazione della competente Commissione permanente, in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, così rimarrà stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza, dai competenti ministeri, risposte scritte ad interrogazioni. Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme sulla perequazione tributaria e sul
rilevamento fiscale straordinario. (1619).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« A partire dal 1° gennaio 1950, l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote progressive funzionanti in modo che al reddito imponibile di lire 240.000 od inferiore, corrisponda l'aliquota del 2 per cento ed ai redditi superiori l'aliquota secondo la seguente progressione, determinata in base alla formula:

$$y \text{ (aliquota)} = 0,023025 \sqrt{x} \text{ (reddito in milioni di lire)} - 0,0000472 x + 0,00874:$$

Reddito imponibile	Aliquota percentuale
240.000	2 —
500.000	2,50
1.000.000	3,17
2.000.000	4,12
3.000.000	4,85
4.000.000	5,46
5.000.000	6 —
6.000.000	6,49
7.000.000	6,93
8.000.000	7,35
9.000.000	7,74
10.000.000	8,11
20.000.000	11,08
30.000.000	13,34
40.000.000	15,25
50.000.000	16,92
70.000.000	19,81
90.000.000	22,29
100.000.000	23,43
150.000.000	28,37
200.000.000	32,49
250.000.000	36,10
300.000.000	39,34
400.000.000	45,04
500.000.000 ed oltre	50 —

« Con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro per le finanze, sarà pubblicata una tabella contenente le aliquote applicabili sui redditi intermedi determinati secondo la formula indicata nel primo comma e recante l'indicazione delle varie cifre di reddito arrotondate, delle rispettive aliquote e dell'imposta corrispondente »

PRESIDENTE. Gli onorevoli Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Ric-

cardo, hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma col seguente:

« A partire dal 1° gennaio 1950 l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote progressive, secondo una progressione ad incremento costante, in modo che al reddito imponibile da lire 360.000 corrisponda una aliquota del 2 per cento, ed al reddito di lire 150.000.000 corrisponda una aliquota del 65 per cento, che rimarrà invariata anche per i redditi maggiori ».

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*, Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*.

Siamo arrivati ad un uno dei punti essenziali della legge, uno degli ultimi punti che possono offrirci occasione di dare una vitalità al sistema. È inutile ripetere ancora una volta che il disegno di legge ministeriale, se non viene modificato, è, a nostro giudizio, non vitale. Vi sono ancora due punti di importanza estrema (questo e quello sull'accertamento, vale a dire sui consigli tributari), che possono dare una vitalità al sistema.

Nel nostro emendamento noi avevamo redatto l'articolo senza indicare una formula precisa per la progressione, che è stata invece indicata successivamente nell'emendamento al nostro emendamento presentato dagli onorevoli Pesenti, Cavallari ed altri.

Noi, in sostanza, per questa parte, aderiamo alla formula Pesenti: quindi noi ci limitiamo per il momento a sostenere l'aumento della franchigia a 360 mila lire. Anche su questo non mi soffermo, perché ne abbiamo parlato lungamente nella discussione generale.

Tale aumento fa parte di quelle misure in favore del contribuente che a noi paiono necessarie per quel concetto di fiducia che vogliamo dare al contribuente verso il fisco; fa parte anche di un'elementare norma di giustizia, perché è evidente che il livello di 240 mila lire — come abbiamo rilevato nella discussione svoltasi nelle scorse sedute — è troppo esiguo. Elevare tale livello a 360 mila lire non corrisponde neppure al limite necessario da porre a base di questa riforma, perché anche il livello di 360 mila lire è eccessivamente basso, dato l'attuale costo della vita in Italia. Tuttavia, è una specie di via di mezzo fra il livello eccessivamente basso contemplato dal disegno di legge approvato dal Senato e l'esi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

genza massima, che potrebbe però effettivamente contenere una eccessiva carica di pericolo.

Quindi, ci sembra che il livello di 360 mila lire potrebbe essere accettabile, anche per la formula che l'onorevole Pesenti ed altri hanno adottato nel loro emendamento all'emendamento.

Infatti, si è seguito un criterio, che direi intermedio, e ci auguriamo che sia oggetto di attenta meditazione da parte della maggioranza e da parte dell'onorevole ministro, perché come dimostreranno tra poco l'onorevole Pesenti e l'onorevole Cavallari, effettivamente si tratta anche qui di una soluzione di compromesso fra il testo originario governativo e il testo emendato dal Senato.

Inoltre, l'emendamento non modifica neppure molto profondamente la curva prospettata dal testo del Senato, ma corregge il difetto eccessivo di quella « smorzatura » di cui abbiamo parlato in sede di discussione generale, per cui il principio di progressività si attenua mano a mano che si alzano i redditi, producendo in questo modo una distorsione vera e propria nel sistema progressivo, che dovrebbe essere invece alla base di tutto il sistema tributario italiano.

Concludendo, noi insistiamo sulla prima parte del nostro emendamento, fino al punto in cui si parla del reddito imponibile di 360 mila lire, e, da quel punto in poi accettiamo l'emendamento all'emendamento, considerando decaduta l'ultima parte del nostro emendamento originario.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cavallari, Pesenti, Bettiol Francesco, Semeraro Santo, Invernizzi Gaetano, Miceli, Stuani, Cerreti, Dal Pozzo e Grifone hanno presentato il seguente emendamento:

« All'emendamento Dugoni-Costa, dopo le parole: incremento costante, *sostituire*: in modo che al reddito imponibile da lire 360.000 corrisponda una aliquota dell'1 e mezzo per cento, ai redditi superiori l'aliquota secondo la progressione determinata in base alla formula:

$$y = 0,025 \sqrt{x} + 0,0001 x - 0,000.036$$

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgerlo.

CAVALLARI. Signor Presidente, poiché il nostro emendamento si può dividere in due parti, la prima relativa all'elevamento del minimo imponibile della complementare da 240 mila lire a 360 mila lire, e la seconda, concernente una variazione alla formula

che dovrebbe stabilire la curva della progressività dell'imposta in modo diverso da quello che risulta dal disegno di legge governativo, chiederei che mi fosse concesso d'illustrare brevemente solo la parte che riguarda il minimo imponibile, riservando l'altra all'onorevole Pesenti.

PRESIDENTE. Non ho difficoltà ad aderire al suo desiderio.

CAVALLARI. L'emendamento che abbiamo proposto all'articolo 17, riguarda due ordini di problemi: vedere da quali redditi si possa incominciare a tassare per l'imposta complementare; secondo quali aliquote questa imposta deve essere applicata e quali quote di reddito il massimo delle aliquote debba colpire.

Mi occuperò, brevemente, dell'elevamento del minimo imponibile da lire 240 mila a lire 360 mila agli effetti della complementare. Ritengo, però, che sia opportuno fin d'ora chiarire il rapporto che esiste fra questo nostro emendamento e l'emendamento che la Camera non ha ritenuto di approvare, e che riguardava l'elevamento del limite da 240 mila a 360 mila per i redditi sottoposti alla imposizione della ricchezza mobile. L'emendamento che noi proponiamo non è in contrasto con quello che è stato recentemente votato dalla Camera, in quanto può verificarsi il caso (e credo che sia frequente) che un contribuente, oltre a godere del reddito determinato dall'imposta di ricchezza mobile, goda anche di redditi di altra natura. Ora, l'imposta complementare è un'imposta che colpisce l'insieme dei redditi che ogni contribuente percepisce.

Per questi motivi, un minimo imponibile di 360 mila lire, agli effetti dell'imposta complementare, tocca — se in questa ipotesi vi sono a cuni contribuenti — i contribuenti i quali percepiscono un reddito di ricchezza mobile inferiore alle lire 360 mila.

Ciò premesso, onorevoli colleghi, io esprimerò qui il nostro avviso: noi siamo tenuti, per ragioni di carattere tecnico, per ragioni di carattere costituzionale — sulle quali mi intratterò brevemente — a tassare un contribuente il quale sia fornito di una capacità contributiva. È evidente che se un contribuente non lo riteniamo munito di capacità contributiva, egli non può essere colpito dalle imposte. È quindi il concetto di capacità contributiva quello di cui dobbiamo occuparci in questa sede: esaminare, cioè, se la somma di 360 mila lire all'anno corrisponde ad un reddito il quale possa farci ritenere il suo titolare dotato di capacità contributiva.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Ed allora è necessario che noi affermiamo — e credo che in linea teorica, per lo meno, nessuno possa contraddirci — insieme con vari autorevoli autori che di questa materia si sono occupati, che la capacità contributiva sorge quando il soggetto ha soddisfatto alle esigenze fondamentali e indispensabili della vita.

Come ho avuto occasione di ricordare ieri, svolgendo emendamento analogo, noi, per affermazioni più volte compiute in sede scientifica e in sede politica, è soprattutto per una esigenza di carattere morale ed umano, non possiamo assolutamente credere che quel contribuente che non sia in grado di soddisfare alle necessità più elementari del vivere civile, possa essere chiamato nel contempo a contribuire ai servizi dello Stato.

È questo, quindi, il concetto fondamentale che noi dobbiamo tener presente, concetto che ci porta a stabilire, in conclusione, che la capacità contributiva inizia solo là dove il contribuente si presenta titolare di un reddito che gli permette non solo di soddisfare alle sue elementari necessità, ma anche di accudire ad altre funzioni, fra cui quella di dare il suo contributo per il benessere ed il progresso del nostro paese.

E, se noi affrontiamo il problema da questo punto di vista, noi vediamo subito che — come prima accennavo — dal punto di vista umano, dal punto di vista politico e da quello sociale non è affatto possibile che le nostre affermazioni vengano menomate dall'altra affermazione, che di solito si suole preporre a questi nostri ragionamenti, e che è del seguente tenore: voi avete ragione quando invocate che la tassazione debba cadere solamente su coloro che sono dotati di capacità contributiva, ma noi, tuttavia, per le esigenze del nostro erario, per le necessità che ha il nostro Stato, dobbiamo rassegnarci a colpire anche coloro che sono intestatari di redditi che indubbiamente non li pongono in condizioni di soddisfare alle necessità più elementari della loro vita.

Noi riteniamo che una saggia politica finanziaria sia quella che trovi un limite, nell'esercizio della spesa e delle entrate dello Stato, proprio in questo punto, nel punto cioè, di evitare che i contribuenti che non abbiano capacità contributiva vengano colpiti dalle imposte. E se lo Stato italiano — come qualsiasi altro Stato — ha delle necessità che superano le entrate che possono derivare dai contribuenti dotati di capacità contributiva, ebbene, questo Stato, per adempiere a quei servizi necessari, ricorra ad altri sistemi, trovi

altre vie, ricorra a determinati artifici di carattere finanziario, ma assolutamente l'esigenza di introitare determinate somme nelle casse dello Stato non potrà mai arrivare a colpire persone le quali siano intestatarie di redditi estremamente bassi.

Questo, onorevoli colleghi, ho detto basandomi soprattutto sopra una esigenza di carattere morale ed umana, che promana dall'esperienza e da sentimenti che tutti noi abbiamo.

Però io debbo dire qualcosa di più: che questa preclusione all'attività finanziaria dello Stato, della quale ho fatto cenno, esiste non solo per una legge di carattere morale, non scritta, ma rappresenta una situazione che è rispecchiata nella legge attuale, e precisamente nell'articolo 53 della Costituzione, articolo che si nomina continuamente allorché si ragiona di materia finanziaria, ma che forse non ha avuto la fortuna di essere interamente compreso da coloro che si interessano di questa materia. Nelle riviste di carattere scientifico e nei discorsi di carattere politico esso viene citato unicamente per uno dei suoi due concetti, quello della progressività della tassazione. Però non bisogna dimenticare che questo articolo nel suo primo comma dice anche: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva ». Ed è proprio la capacità contributiva della quale vi parlavo che è entrata a far parte del nostro ordinamento positivo e che è stata giustamente invocata da parte dei nostri colleghi, i quali in sede di Assemblea Costituente hanno chiesto che si usasse questo termine, e non a caso. Per la prima volta in Italia nella legge costituzionale abbiamo enunciato il concetto della capacità contributiva chiaramente, e noi siamo appunto per questa ragione tenuti nel modo più assoluto a rispettare questo concetto.

Che cosa intende la Costituzione quando parla di capacità contributiva del contribuente? Mi sono fatto cura di vedere quel che si disse allora in quest'aula e ho tratto spunto da alcune osservazioni che mi son sembrate fondamentali: debbo dichiarare che le osservazioni che fino a questo momento ho sottoposto al vostro esame, esprimendo il convincimento che nessun cittadino possa essere soggetto del rapporto tributario se non ha i mezzi per poter far fronte ai bisogni essenziali della sua vita, queste osservazioni ho tratte proprio dalle parole che all'Assemblea Costituente sono state pronunciate e dall'attuale ministro delle finanze e dall'attuale presi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

dente della nostra Commissione finanze e tesoro.

Nella seduta del 23 maggio 1947 l'onorevole Vanoni, insieme con l'onorevole Castelli e altri deputati della democrazia cristiana, presentava un emendamento al progetto di costituzione della Commissione dei Settanta-cinque del seguente tenore: « Tutti sono tenuti al pagamento dei tributi in rapporto alla loro effettiva capacità contributiva, salvo le esenzioni e le prerogative previste dalla legge ». L'onorevole Scoca propose a sua volta questo emendamento: « ... salvo le esclusioni e le riduzioni di imposta intese ad assicurare la disponibilità del minimo necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita ». E quindi, le osservazioni e le parole usate in questo mio intervento oggi non sono parole mie, ma proprio le parole dell'onorevole Scoca, le quali hanno portato, insieme con gli interventi di altri colleghi di tutti i settori dell'Assemblea, alla decisione di includere questo concetto della capacità contributiva nel testo costituzionale.

Aggiungeva l'onorevole Scoca, sempre nella seduta del 23 maggio 1947: « Non si può negare che il cittadino, prima di essere chiamato a corrispondere una quota parte della sua ricchezza allo Stato per la soddisfazione dei bisogni pubblici, deve soddisfare ai bisogni elementari di vita suoi propri e di coloro ai quali per obbligo morale e giuridico deve provvedere. Da ciò discende la necessità dell'esclusione dei redditi minimi dall'imposizione, minimi che lo Stato ha interesse a mantenere sufficientemente elevati per consentire un miglioramento delle condizioni di vita delle classi meno abbienti che contribuisca al miglioramento morale e fisico delle stesse e, in definitiva, della loro capacità produttiva ».

Quindi, proprio uno dei vostri colleghi più rappresentativi nel campo finanziario, il presidente della Commissione finanze e tesoro della Camera, dice che noi dobbiamo non solo dare al contribuente la capacità di assolvere ai suoi bisogni più elementari, ma tenere altresì piuttosto elevati i minimi esenti, perché ciò contribuisce a una buona politica finanziaria e giova all'interesse economico e finanziario del paese.

Ora, io credo che, quando le tesi dell'opposizione sono così ben confermate dalle opinioni dei vostri più autorevoli rappresentanti, io mi possa esimere da ogni ulteriore illustrazione di questo concetto e voi possiate con il vostro voto confermare ora quanto diceva all'Assemblea Costituente l'onorevole Scoca. E mi sembra che l'affermazione secondo cui 360

mila lire all'anno non sono una cifra umanamente ammissibile per coprire il minimo di esigenze di vita non abbia bisogno di essere dimostrata; ora, noi non vi chiediamo altro che di fermarvi a questa cifra, giacché questo è appunto un reddito che non può consentire se non un livello di vita, dirò, vegetativa, prima ancora che sociale ed umana.

Se noi pensiamo — come più volte è stato detto in questa Camera — che l'Istituto centrale di statistica dichiara che una famiglia-tipo italiana ha necessità di fruire di un reddito di almeno 60 mila lire mensili, noi vediamo che il minimo imponibile dovrebbe logicamente essere di 720 mila lire annue; noi ciò non pertanto vi chiediamo che questo minimo sia elevato soltanto a 360 mila lire.

Mi sembra quindi — e ho finito — che dal punto di vista morale e dal punto di vista costituzionale non vi siano ragioni per contrastare le aspirazioni che vi facciamo presenti e che sono le aspirazioni di tutto il nostro paese e di tutti i nostri cittadini, di qualsiasi parte politica. E penso che se voi, attraverso un voto, negaste questo elevamento del minimo imponibile a 360 mila lire, compireste un atto anticostituzionale, che voi oggi potreste praticamente compiere, perché noi non abbiamo ancora gli organismi che presiedono alla pronunzia della incostituzionalità degli atti della Camera, ma che indubbiamente, il giorno in cui questi organismi fossero sorti, dovrebbe venir portato dinanzi alla Corte costituzionale.

Ma, anche dal punto di vista strettamente finanziario, voi sareste ben lungi dal fare l'interesse dell'erario, giacché l'interesse dell'erario non è già quello di togliere al cittadino tutto ciò che è possibile togliergli, ponendolo nella condizione di non poter più produrre ciò che egli potrebbe produrre e di non poter più esercitare la propria professione o attività produttiva come essa deve essere esercitata (e cioè non solo a beneficio suo ma di tutta la collettività): l'interesse bene inteso di una sana politica finanziaria richiede uno sguardo lungimirante, nel senso di indurre il ministro delle finanze a rinunciare a incrementi del tutto fittizi e a incoraggiare le attività produttive principali del nostro paese, in modo da poter essere in grado domani, se non oggi, di avere a propria disposizione una larga e accresciuta massa di redditi, dalla quale poter prelevare le imposte in misura maggiore e più sicura di quanto non possa fare oggi, e in modo soprattutto da non nuocere all'elevamento economico e sociale del nostro paese.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

I concetti che esprimo sono concetti che i maestri di questa scienza hanno espresso molto meglio e molto prima di me. Luigi Einaudi nel suo trattato si fa anch'egli strenuo e autorevole sostenitore della tesi che io, con modeste parole, ho espresso davanti a voi. Egli dice che non conviene colpire i redditi al di sotto della capacità contributiva perché altrimenti lo Stato ciò che percepisce attraverso l'imposta di queste categorie deve poi restituire attraverso determinate forme assistenziali. Questa è proprio la situazione ch'è oggi in atto nel nostro paese.

Noi oggi preleviamo più volte aliquote di reddito alle stesse persone che devono essere, poi, sovvenute per altra via da parte della pubblica amministrazione. Allora, dove è la convenienza economica di una simile operazione? Non sarebbe più conveniente lasciar loro quella parte di reddito ed evitare allo Stato il dispendio di tutte queste partite di giro, con tutte le spese che comporta un apparato burocratico che venga adibito a questo vuoto, assurdo, stupido compito? La necessità economica più elementare e il principio economico più sano e più giusto richiedono che si lasci al contribuente ciò che gli è necessario per poter vivere.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, secondo la sua premessa, la seconda parte dell'emendamento dovrebbe essere illustrata dall'onorevole Pesenti, che però in questo momento non è presente in aula.

CAVALLARI. L'onorevole Pesenti, che è momentaneamente impedito, parlerà, semmai, in sede di dichiarazione di voto.

DUGONI, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI, Relatore di minoranza. Propongo che, nella discussione in aula dell'articolo 17 e dei suoi emendamenti, ci si arresti alla parte relativa al minimo imponibile, rinviandosi alla Commissione il rimanente: trattasi, infatti di stabilire la curva di progressione dell'imposta complementare, cioè di materia strettamente tecnica, che sarà più agevole trattare in un ambiente più ristretto qual'è quello della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari accetta la proposta Dugoni?

CAVALLARI. Accetto.

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

MARTINELLI, Relatore per la maggioranza. Fermo restando che la parte or ora illustrata dall'onorevole Cavallari, quella cioè tendente a elevare il minimo imponibile da 240 a 360 mila lire, verrà decisa in questa

sede, mi dichiaro favorevole alla proposta Dugoni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà stabilito che la proposta Dugoni è accolta.

(Così rimane stabilito).

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Invernizzi Gaetano, Pesenti, Ravera Camilla, Cerreti, Marabini, Grifone, Dal Pozzo, Sannicolò, Capalozza, Walter, Tarozzi e Dami:

« All'emendamento Dugoni e altri, aggiungere: »

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare i redditi di lavoro classificato in categoria C-2 sono detratti fino all'importo annuo di lire 600.000 e qualora rappresentino l'unica fonte di reddito del contribuente sono esenti dall'imposta fino al reddito di 900.000... ».

L'onorevole Gaetano Invernizzi ha facoltà di illustrarlo.

INVERNIZZI GAETANO. Con questo emendamento noi chiediamo che, agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare, i redditi di lavoro classificati in categoria C-2 siano detratti fino all'ammontare annuo di lire 600 mila, o fino a 900 mila qualora rappresentino l'unica fonte di reddito del contribuente. Le categorie impiegate interessate, in riunioni apposite nelle quali esaminarono accuratamente il problema, ebbero a chiedere anche per gli impiegati, così come avviene per gli operai, l'esenzione totale dall'imposta complementare per i redditi di lavoro. Da parte nostra, rendendoci conto che una richiesta del genere, per quanto giusta, sarebbe stata difficilmente accettata, ci siamo limitati a presentare questo emendamento, che risponde evidentemente ad un senso di giustizia e per il quale non intendo spendere altre parole. Non dimentichino i colleghi che gli stipendi degli impiegati sono già soggetti all'imposta di ricchezza mobile per un'ammontare del 4 per cento fino a 960 mila lire e dell'8 per cento sul rimanente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

MARTINELLI, Relatore per la maggioranza. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento a firma dei colleghi Dugoni, Costa, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo, e cioè l'elevamento della franchigia per l'imposta complementare fino a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

360 mila lire, non ho che da ripetere — e sono dolente di doverlo fare — le dichiarazioni espresse in precedenza a nome della Commissione, e cioè che il gettito del tributo potrebbe, dall'aumento della franchigia, venire a ridursi a una misura che, almeno per ora, non può essere concessa. Concordo col relatore di minoranza onorevole Pieraccini che sarebbe desiderabile accordare più ampia franchigia per i redditi minori, ma, data la situazione attuale del bilancio, non posso fare altro che augurarmi che ciò sia possibile in un domani non lontano,...

DUGONI, *Relatore di minoranza*. ...con il permesso dell'onorevole Pacciardi!

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. ...con il consenso del Parlamento, se non le dispiace!

In merito all'emendamento Gaetano Invernizzi, Pesenti ed altri, tendente a elevare l'esenzione agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare a 900 mila lire (qualora l'unica fonte di reddito sia rappresentata da redditi di lavoro classificati in categoria C2) e a 600 mila lire negli altri casi, ricorderò che già ieri la Camera ha respinto l'articolo aggiuntivo 13-bis col quale si chiedeva l'esenzione dall'imposta mobiliare dei redditi di categoria C2 fino a 600 mila lire. Le stesse ragioni per le quali è stato respinto quell'emendamento e si è rifiutato, da parte della maggioranza della Commissione, l'aumento della franchigia da 240 a 360 mila lire, valgano anche a motivare il parere negativo che la maggioranza della Commissione esprime su questo emendamento.

INVERNIZZI GAETANO. Per gli impiegati la franchigia è già 360 mila, non 240.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il fatto è una cosa, il diritto è un'altra, onorevole Invernizzi!

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 17?

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Cavallari, nel discutere il problema della franchigia dall'imposta complementare, ha invocato il principio inserito nella Costituzione, al quale — io credo — siamo tutti fedeli, della necessità di adeguare il carico tributario alla capacità imponibile dei singoli contribuenti. L'onorevole Cavallari certamente ben sa che il concetto di capacità imponibile è un concetto relativo alle condizioni in cui si svolge la vita economica e finanziaria di un determinato paese, alle spese che detto paese ha e alle necessità che a un certo momento debbono affrontarsi; e relativo anche

alla storia della situazione finanziaria di quel paese.

Ora, io voglio richiamare l'onorevole Cavallari a questa semplice considerazione: qual'è la situazione dalla quale partiamo in questo momento ai fini dell'imposta complementare? È la situazione fissata dal decreto 27 giugno 1946, in cui abbiamo un « minimo imponibile » di 60 mila lire: non una « franchigia » di 60 mila lire, onorevole Cavallari!

CAVALLARI. Allora non era in vigore la Costituzione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Abbia pazienza, sto cercando di dimostrare che ci adeguiamo alla Costituzione.

Dunque, era un minimo imponibile, non una franchigia. E poi avevamo aliquote che partivano da quella scala che certamente tutti conoscono. Le deduzioni per carichi di famiglia (poiché ella ha fatto il caso di una famiglia) erano da 10 a 20 mila lire per ogni persona a carico, secondo le valutazioni fissate dall'articolo 14 del decreto-legge 21 agosto 1937.

Il disegno di legge in esame che cosa fa in questa materia? Comincia a dare una franchigia di 240 mila lire, per cui il reddito di 241 mila lire non pagherà su 241 mila lire, come avviene adesso su 61 mila lire, ma pagherà su 1000 lire con l'aliquota del 2 per cento. Essa accorda una riduzione per i carichi di famiglia, compresa la moglie; ed io ho detto, rispondendo in sede di discussione generale, di essere disposto ad accettare l'emendamento proposto da diverse parti della Camera che vuol portarla a 50 mila lire per ogni persona a carico. Ora, se valutiamo la famiglia media italiana, che è di 4 componenti, vediamo che questa famosa franchigia arriva di fatto (per la famiglia di 4 componenti) a 390 mila lire. La moglie, due figli e il marito danno una franchigia di 390 mila lire, cioè press'a poco ciò che ella ci ha voluto descrivere, almeno — io credo — quando si è richiamato alla famiglia media come punto di riferimento per determinare quello che è strettamente indispensabile per la vita. Per cui, le 240 mila lire restano esclusivamente per la persona che non ha alcun carico di famiglia, neppure la moglie, perché se avesse la moglie avrebbe uno spostamento di 50 mila lire.

Io, con questo richiamo, intendo soprattutto sottolineare che non è esatto dire, fuori che in sede di polemica politica (che è sempre, evidentemente, utile, o almeno si pensa che possa essere evidentemente utile, dal punto di vista giuridico e sostanziale)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

che non si tien conto del principio affermato dalla Costituzione.

In queste disposizioni degli articoli 15 e 17, che si collegano, è nettamente impostato e risolto in modo coraggioso, come, almeno, non è stato fatto fin qui, il problema di adeguare il più possibile il carico tributario alla capacità contributiva del singolo.

Del problema della scala delle aliquote, che è stato accantonato, ripareremo in altra sede.

L'emendamento Invernizzi — già l'ha detto il relatore per la maggioranza — non può essere accettato per le stesse ragioni che ho avuto occasione di esporre in dettaglio ieri, quando abbiamo parlato degli emendamenti riguardanti l'imposta di ricchezza mobile. Ma non dobbiamo dimenticare, onorevole Invernizzi, che, quando arriviamo in sede di imposta complementare, i redditi di categoria C-2 rispetto ai redditi di tutte le altre categorie hanno già avuto una discriminazione a loro favore che discende e dalle diverse aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, notevolmente maggiori per le altre categorie, e dal fatto che i redditi di categoria C2 non sono sottoposti alle sovrimposizioni comunali e provinciali, cui invece, sono sottoposti i redditi di categoria C1 e B.

INVERNIZZI GAETANO. Faccia allora agli impiegati la stessa concessione fatta agli operai, sopprimendo per loro l'imposta complementare.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non v'è alcuna concessione né per gli impiegati, né per gli operai. È una questione di fatto (come le dicevo prima), che la legge nulla stabilisce. (*Interruzione del deputato Invernizzi Gaetano*). Se dipendesse da me, farei a tutti gli italiani la concessione di non pagare imposte: ma questo ella non me lo chiede, mentre me lo chiedono, a turno, i suoi colleghi di gruppo, ognuno per la categoria cui è più vicino. Ma, come ministro delle finanze, devo dire che noi dobbiamo chiedere le imposte a tutti: moderatamente, là ove esiste una moderata possibilità di pagare, e un po' più energicamente là ove esiste una maggiore possibilità di pagare.

Ella confonde il sistema di pagamento con la sottoposizione all'imposta. Noi abbiamo dei sistemi di pagamento forfetari per la categoria C2 e per la complementare: definitivi fino ad un certo limite di reddito, provvisori da un certo limite di reddito in su. Ma ciò non significa esenzione, bensì uno di quei tanti accordi, in parte sindacali e in parte tradotti in norme legislative, che tendono a sem-

plificare la percezione delle imposte nei confronti di queste categorie. Ripeto, ciò non può significare esenzione dall'imposta.

Il giorno in cui saremo tanto ricchi da potere esentare tutti i redditi fino a 600 mila lire, li esenteremo tutti, e non solo i redditi di categoria C2, ma anche i redditi fondiari e delle categorie C1 e B. Ma, se dobbiamo chiedere l'imposta dalle 240 mila lire in su, la dobbiamo chiedere, anche se moderatamente, a tutti. È inutile che ci chiediamo continuamente di ordinare il sistema tributario secondo il criterio personale, se poi riaffacciamo tutte queste esigenze di singole esenzioni. L'imposta personale ha come suo fondamento questo criterio: che a parità di reddito, tolta la fondamentale discriminazione fra reddito di capitale e reddito di lavoro, deve corrispondere la stessa imposta.

Questo il motivo, in sostanza, che non permette l'accoglimento di questo emendamento Invernizzi.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, ella mantiene il suo emendamento?

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Lo mantengo. Desidero però sottolineare che bisognerebbe togliere dalla prima parte dell'emendamento le parole: « secondo una progressione ad incremento costante »; esse vanno rinviate all'esame della Commissione in sede di discussione sulla curva di progressione dell'imposta complementare.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti sul comma sostitutivo degli onorevoli Dugoni, Costa ed altri, fino a « lire 360.000 », tranne le parole: « secondo una progressione ad incremento costante »:

« A partire dal 1° gennaio 1950 l'imposta complementare progressiva è applicata sul reddito imponibile, al netto delle quote di detrazione per carichi di famiglia, con aliquote progressive in modo che al reddito imponibile da lire 360.000 ».

LOMBARDI CARLO. Chiedo la votazione per appello nominale.

LONGONI. Chiedo la votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Poiché la domanda di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

la votazione segreta sul comma sostitutivo Dugoni, Costa ed altri.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti.	305
Maggioranza	153
Voti favorevoli	135
Voti contrari	170

(La Camera non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Pietro — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Armosino — Artale — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Bartole — Basso — Bazoli — Belloni — Bellucci — Beltrame — Bennani — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernardinetti — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Bonfantini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Calasso Giuseppe — Calcagno — Camangi — Camposarcuno — Capalozza — Cappi — Cappugi — Cara — Carignani — Caserta — Cavallari — Cavalli — Cavallotti — Ceccherini — Cerreti — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Coli — Colitto — Colleoni — Concetti — Conci Elisabetta — Coppi Alessandro — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cucchi.

Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — Del Bo — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Francesco — De Meo — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Leo — Donati — Ducci — Dugoni.

Ebner.

Fabriani — Fadda — Fanelli — Faralli — Farini — Fascetti — Fassina — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele —

Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gissella — Fora — Foresi — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Germani — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Gianini Olga — Giordani — Gorini — Grammatico — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui,

Helper.

Ingrao. — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jervolino Angelo Raffaële.

Laconi — La Marca — La Rocca — Leciso — Leone Giovanni — Lettieri — Liguori — Lombardi Carlo — Lombardi Colini Pia — Lombardo Ivan Matteo — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza.

Magnani — Malagugini — Malvestiti — Maniera — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Martinelli — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarrella — Mattei — Maxia — Mazza Crescenzo — Mazzali — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Montagnana — Monterisi — Monticelli — Montini — Moro Aldo — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negrari — Nenni Pietro — Nicoletto — Nitti — Noce Longo Teresa — Novella — Numeroso.

Olivero — Ortona.

Pacati — Palenzona — Paolucci — Pelosi — Perlingieri — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Pollastrini Elettra — Ponti — Preti.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Rocchetti — Rocco — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Sacchetti — Saija — Sailis — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sansone — Santi — Scaglia — Scalfaro — Scarpa — Schiratti — Sciaudone — Scotti Alessandro — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Simonini — Smith — Spallone — Spiazzi — Spoleti — Stuani — Sullo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Tambroni — Tarozzi — Tesauo — Titomanlio Vittoria — Tomba — Tonengo — Torretta — Tosi — Tozzi Condivi — Tremelloni — Treves — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Venegoni — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola. Walter.

Zaccagnini Benigno — Zagari — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Bianchi Bianca — Borsellino.

Caiati — Carratelli — Cessi — Chieffi.

Greco.

Lombardini.

Resta.

Saggin.

Tanasco — Terranova Corrado.

Si riprende la discussione del disegno di legge sulla perequazione tributaria.

PRESIDENTE. In seguito alla non approvazione dell'emendamento Dugoni-Pieraccini, rimane assorbita la prima parte dell'emendamento Cavallari-Pesenti riguardante il minimo imponibile.

Onorevole Invernizzi, mantiene il suo emendamento aggiuntivo?

INVERNIZZI GAETANO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione:

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta complementare i redditi di lavoro classificato in categoria C-2 sono detratti fino all'importo annuo di lire 600.000 e qualora rappresentino l'unica fonte di reddito del contribuente sono esenti dall'imposta fino al reddito di 900.000... ».

(Non è approvato).

Gli onorevoli Cavallari e Pesenti hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 17-bis:

« I ruoli nominativi dell'imposta complementare progressiva sul reddito verranno pubblicati, non appena compilati, mediante affissione nell'albo pretorio della residenza municipale del comune ove il contribuente risiede ».

CAVALLARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI. Chiedo di illustrare questo articolo aggiuntivo dopo l'illustrazione

degli emendamenti rappresentati dagli articoli aggiuntivi 17-ter, 17-quater e 17-quinquies, presentati pure dall'onorevole Pesenti e da me: gli articoli aggiuntivi 17-ter e 17-quater trattano dei consigli tributari e trattano della pubblicità, contemplata anche dall'articolo 17-bis.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli articoli aggiuntivi Pesenti-Cavallari sono i seguenti:

ART. 17-ter.

« La revisione delle dichiarazioni è effettuata dai Consigli tributari istituiti in ogni comune ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

« Il numero dei membri dei Consigli tributari è fissato in ragione dell'ammontare della popolazione residente al 31 dicembre 1950 nella proporzione di 7 ogni due mila abitanti, ma in ogni caso non può essere inferiore a 10.

« In attesa delle norme per l'elezione dei Consigli tributari, i loro componenti sono nominati dai Consigli comunali, fermi restando i principi fissati nel decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77 ».

ART. 17-quater.

« In base alle dichiarazioni, alle rettificazioni apportate dal contribuente, dall'Ufficio e dai Consigli tributari di cui all'articolo precedente, l'intendente di finanza deve predisporre entro il 30 giugno l'elenco delle variazioni da introdursi nei ruoli per l'anno di competenza.

« Tali elenchi sono depositati presso l'Ufficio distrettuale imposte dirette e presso l'albo pretorio dei singoli comuni e presso le Camere di commercio per un periodo di trenta giorni a decorrere dal 1° luglio.

« Nello stesso periodo le variazioni comprese negli elenchi debbono essere notificate agli interessati a norma di legge ».

ART. 17-quinquies.

« Contro le risultanze degli elenchi di variazione gli interessati possono proporre ricorso entro trenta giorni dalla data di notificazione di accertamento ai Comitati tributari istituiti a norma del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

« Il termine decorre dall'ultimo giorno del deposito dell'elenco delle variazioni per coloro che non ricorrono nell'interesse proprio e diretto, ma contro accertamenti insufficienti o indebiti esoneri nei riguardi di altri contribuenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

« Il ricorso è notificato a cura del Comitato tributario.

« In attesa delle norme per le elezioni dei Comitati tributari i loro membri sono nominati dal Ministro delle finanze su proposta dei Consigli provinciali ».

L'onorevole Pesenti ha facoltà di illustrarli.

PESENTI. Gli articoli 17-ter e 17-quater considerano la necessità della istituzione di particolari organi democratici, i consigli tributari, e si riallacciano al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

Desidero ricordare agli onorevoli colleghi che nel 1945 mi sono trovato presso a poco di fronte allo stesso problema dinanzi al quale si trova oggi l'onorevole ministro: il Governo di allora e il Ministero delle finanze, che era da me diretto, si trovarono nella necessità di incrementare le entrate e di introdurre un principio di eguaglianza e di perequazione tributaria nel campo delle entrate. Dovetti perciò considerare la necessità di istituire nuovi organi che aiutassero quelli propri del Ministero.

Credo che l'onorevole ministro delle finanze non possa disconoscere l'insufficienza degli organi amministrativi del Ministero di fronte alle numerosissime dichiarazioni che saranno presentate. È indubbio, come ho avuto occasione di osservare nel mio intervento in sede di discussione generale, che l'evasione, di cui tutti noi ci lamentiamo, non dipende soltanto dalla altezza delle aliquote quanto piuttosto dalle disparità e dalle ingiustizie che vi sono negli accertamenti. Infatti, nella stessa categoria di contribuenti, vi sono contribuenti che, con la stessa posizione economica, si trovano di fronte a redditi accertati in misura diversa. È evidente che il contribuente ragiona in termini comparativi e non assoluti, per cui, quando trova che il suo concorrente è tassato per una cifra minore, evidentemente cerca di evadere e di trovarsi in una condizione che gli permetta una superiorità di fronte al suo concorrente.

Una seconda considerazione, che ho fatto allora e che ripeto oggi, è la seguente: il contribuente, come è tenuto a conoscere attraverso l'attività parlamentare il modo in cui sono attuate le spese, così deve essere tenuto a partecipare all'acquisizione delle entrate, cioè al modo in cui queste sono percepite. Quindi, il contribuente deve conoscere il processo attraverso il quale viene determinato l'accertamento del reddito imponibile. Io ho sempre pensato che questa partici-

zione del contribuente debba avvenire in modo democratico, cioè con una diretta elezione dei rappresentanti dei contribuenti, al fine di formare un organo il quale sia pienamente investito da tutti i contribuenti e rappresenti la loro volontà e quindi il controllo dei contribuenti stessi sull'accertamento del reddito imponibile.

Per queste ragioni, il decreto legislativo luogotenenziale dell'8 marzo 1945 prevedeva una elezione di carattere generale con le stesse modalità delle elezioni amministrative, per cui avrebbero dovuto costituirsi degli organi elettivi con la partecipazione diretta della cittadinanza, organi che avrebbero avuto un compito non di accertamento diretto ma di ausilio degli organi amministrativi propri del Ministero delle finanze.

In un primo tempo, io pensavo che questi organi avrebbero dovuto procedere a tutte le fasi dell'accertamento, cioè ad un giudizio di fatto e di diritto sulla posizione del contribuente; ma in un secondo tempo, poiché gli uffici finanziari non potevano essere costituiti nelle loro precipue funzioni, sono addivenuto ad una soluzione intermedia, e cioè: questi organi democratici avrebbero dovuto partecipare all'accertamento ma la decisione finale dell'accertamento sarebbe spettata all'ufficio finanziario.

Questa partecipazione democratica di tutta la popolazione io la consideravo allora, e la considero oggi, una necessità, non solo perché gli uffici finanziari, come del resto è già stato dimostrato dall'onorevole Cavallari nel suo intervento, sono assolutamente insufficienti a espletare i compiti derivanti dalla legge a causa della notevole quantità di personale avventizio di fronte al personale di ruolo, ma anche perché il modo di procedere all'accertamento da parte di questi uffici non risponde affatto alle esigenze attuali. Infatti, in momenti di rapidi mutamenti di congiuntura, si verificano anche notevoli cambiamenti nella posizione dei singoli contribuenti; sorgono poi nuovi contribuenti sconosciuti al fisco, che non possono essere individuati se non vi sia la partecipazione continua e permanente di tutta la popolazione a questa ricerca. Nel 1945 mi è stato osservato — e ancora oggi mi si rivolge la stessa osservazione — che il sistema della partecipazione democratica della popolazione nella determinazione dell'accertamento può ingenerare notevoli difficoltà e pressioni di carattere politico. Già allora io ho avuto occasione di osservare che non è possibile che questo si verifichi, e ciò non solo perché la legge 8 marzo 1945 preve-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

de una partecipazione della minoranza politica anche nei consigli tributari, ma anche perché non è possibile che un contribuente sia tassato oltre il suo reddito effettivo. Nessuno può essere tassato per un reddito superiore a quello che effettivamente percepisce.

D'altra parte, se si verificasse la malaugurata ipotesi — per persecuzione, chiamiamola così, come più volte si è accennato, di carattere politico — di un contribuente che fosse in prima istanza dai consigli tributari accertato per un reddito imponibile superiore al reddito effettivo, vi sarebbe sempre il ricorso alle superiori istanze amministrative, e cioè alla commissione provinciale e a quella centrale (le quali rimangono nella loro attuale costituzione) con conseguente rettifica dell'accertamento in base alla realtà effettiva. Perciò non è possibile che questa persecuzione si verifichi.

D'altra parte, è necessario che la popolazione, come partecipa — sia pure in via indiretta, attraverso il Parlamento — alla determinazione delle spese dello Stato, così partecipi anche alla acquisizione delle entrate, non solo nella determinazione delle imposizioni e dei tributi di vario genere, ma anche nella fase più importante del processo tributario, che è quella dell'accertamento dei tributi.

Io ho avuto già occasione di rilevare nel mio intervento nella discussione generale come l'accertamento dei tributi sia sottoposto, nella legislazione italiana, a una grave e colossale sperequazione, a una divisione, fra ditte individuali ed enti collettivi, e ho già rilevato come sia necessario unificare questi processi di accertamento. Ma credo che anche questo passo non sarebbe sufficiente se non vi fosse una partecipazione della popolazione, la quale sola può acquistare la coscienza della giustizia dell'accertamento mediante un esame comparativo, che deve essere naturalmente accompagnato da una ampia pubblicità e della discussione che porta all'accertamento e dell'accertamento effettivo (con la pubblicazione dei ruoli).

Soltanto in questo modo noi possiamo rendere effettiva anche la dichiarazione che è stata stabilita da questo disegno di legge; cioè: il cittadino potrà dichiarare il vero soltanto quando si accorgerà che il suo concorrente avrà dichiarato il vero. E come potrà avere questa coscienza? Potrà averla solo se, attraverso gli organi elettivi, avrà partecipato alla fase dell'accertamento, e soltanto se il risultato sarà reso pubblico in modo che ognuno possa giudicare chiaramente dei risultati raggiunti.

È per questo che io penso che la dichiarazione imposta dal disegno di legge attuale sia completamente insufficiente se non è accompagnata da norme che riguardino l'accertamento e che liberino l'accertamento stesso della sua fase puramente burocratico-amministrativa.

Io non voglio certamente qui fare un processo agli uffici tributari, agli uffici finanziari. Anzi, anche da questa tribuna io voglio che si levi una voce, direi, di plauso alla fatica che compiono quotidianamente gli uffici finanziari. Ma è certo che i loro mezzi sono insufficienti; è certo che vi è, non voglio dire corruzione, ma uno speciale rispetto per il contribuente più quotato di mezzi; vi è facilitone per quanto riguarda l'accertamento dei contribuenti minori e vi è soprattutto una mentalità burocratica che non può essere debellata se non attraverso una partecipazione dell'intera popolazione all'accertamento. Se vogliamo giungere veramente alla perequazione tributaria e a una certezza nell'accertamento, occorre la partecipazione continua di tutta la popolazione. Per questo gli emendamenti da noi proposti possono anche non essere tassativi. L'elezione diretta indicata da noi in base al decreto luogotenenziale 8 marzo 1945 può essere modificata con quanto prescrive l'emendamento all'articolo 17-ter, e cioè i componenti possono essere indicati dai consigli comunali: si può cioè raggiungere una specie di compromesso fra i termini indicati nel decreto luogotenenziale (e che io considero ancora efficienti ed efficaci, perché soltanto quando vi è questa partecipazione diretta penso che veramente il contribuente si interessi al processo tributario, e non quando ciò faccia il solo consiglio comunale, il quale — per quanto eletto dal popolo — è da questo un po' distaccato) e la tradizionale struttura fiscale. In ogni caso, come fase transitoria, come fase necessaria per giungere ad una migliore partecipazione della popolazione all'accertamento, considero sufficiente e necessario l'emendamento da noi proposto. Io non so ciò che vorrà dire l'onorevole ministro, o, meglio, so perfettamente che ci dirà: questi consigli e questi comitati tributari sono stati oggetto di una campagna di carattere politico per cui sono presentati molte volte, soprattutto ai grandi contribuenti, come un mezzo di persecuzione. Io stimo il ministro abbastanza intelligente per comprendere che persecuzione nel campo fiscale non vi può essere, perché nessuno pagherà mai più di quanto è il suo reddito: non è possibile che questo avvenga. Avverrà molto più facilmente, come oggi avviene, che paghi meno del suo red-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

dito, e del suo patrimonio, se si tratta di imposta sul patrimonio.

Perciò, questa affermazione e questa scusa del Governo non sono affatto pertinenti. So, d'altra parte, che anche il progetto Meda, a cui si richiama la democrazia cristiana, ammetteva le giunte di stima. Premetto che non sono d'accordo su quel progetto e su quelle giunte di stima, le quali, se sono formate dai soliti probiviri distaccati dal popolo e soprattutto rappresentanti certi ceti sociali possidenti, non possono rappresentare l'esigenza di giustizia delle masse popolari. Le masse hanno questo senso di giustizia, e per quanto non possano sempre riconoscere il *quantum* di imposta che pagano attraverso le imposte indirette, attraverso le imposte di fabbricazione, attraverso i dazi doganali, attraverso l'imposta sull'entrata, per quanto non possano riconoscere questo *quantum* di imposta che pagano, sentono effettivamente che esse, per quanto riguarda le imposte dirette in modo particolare, sono particolarmente colpite rispetto a coloro che sono i classici evasori. Ormai il Brusadelli è divenuto l'esempio tipico nel nostro paese; ma quanti Brusadelli vi sono! Il ministro lo sa forse meglio di me perché, quando ha fatto l'inchiesta sui cotonieri, è riuscito a trovare delle somme che poi forse ha abbonato attraverso gli altri articoli della legge che riguardano le scorte e gli ammortamenti.

Però allora queste somme si sono trovate. Tutti questi piccoli contribuenti debbono dunque veramente sentire che si instaura un nuovo ordine di giustizia; debbono veramente sentirlo, e il modo migliore di farlo sentire è che essi stessi partecipino al processo di accertamento, è che essi stessi dicano che la somma accertata a carico del contribuente X rappresenta la verità, è effettivamente il reddito che quel contribuente può avere e sulla cui base egli deve veramente pagare.

Mi pare che questa sia l'esigenza fondamentale perché questo disegno di legge dell'onorevole Vanoni possa reggersi. Mi pare che, se non viene rispettata questa esigenza fondamentale, vengano a cadere tutte le altre. Non si può pretendere, infatti, che il contribuente denunci la verità, quando non si può controllare se il contribuente ha detto la verità.

Nel disegno di legge dell'onorevole Vanoni non è stabilita nemmeno in modo chiaro la pubblicità dei ruoli; questa pubblicità dei ruoli è stata chiesta dai nostri emendamenti, ma ammettiamo pure che ci sia questa pubblicità, se essa sarà *a posteriori*, avverrà che nessun con-

tribuyente potrà protestare; potrà tutt'al più l'ufficio delle imposte ricevere delle lettere, anonime o no, in cui si dirà che quel tale dentista, quel tale medico, quel tale industriale che voi avete tassato per un reddito di cinque milioni all'anno, non ha quel reddito, ma ne ha uno invece di dieci milioni; e colui che eleva la protesta potrà ben dirvi: io ho un reddito di minore importanza, ho un reddito di cinque milioni e per tale mi avete tassato, ma egli ha un reddito di dieci milioni ed è ingiusto che voi lo abbiate egualmente tassato in ragione di cinque.

Ora, è una cosa diversa invece se il contribuente, direttamente o attraverso i suoi organi, parteciperà all'accertamento. Noi allora vedremo che quella sincerità che è alla base del progetto Vanoni potrà, sì, avere il suo significato, che quella sincerità potrà soltanto in questo caso essere veramente alla base di una riforma totale, di quella riforma totale cui credo l'onorevole ministro stesso voglia pervenire.

Ma senza questi strumenti, senza queste basi, in tutti i settori dell'opinione pubblica, in tutti i settori economici, giustamente si dice che questa riforma sarà un fallimento, perché non si potrà pretendere che i contribuenti dicano la verità, perché non si potrà pretendere che gli uffici giungano comunque ad accertare la verità, anche se il contribuente non l'ha dichiarata.

Occorre veramente portare uno spirito nuovo in tutta la nostra amministrazione e soprattutto nella prima fase del processo tributario, nell'accertamento. Questo spirito nuovo può essere dato soltanto dalla partecipazione del contribuente, può essere dato soltanto dai consigli tributari. Chiamateli come volete, organizzateli come volete, l'essenziale è che vi sia la partecipazione diretta e democratica nella fase dell'accertamento.

Soltanto in questo modo io penso che veramente si possa giungere in Italia a ridurre le evasioni e ad eliminarle. Però il ridurre e l'eliminarle sono legati ad una riforma sostanziale del nostro sistema tributario la quale elimini le sperequazioni anche nella determinazione del reddito imponibile, come ho avuto occasione di dire nel mio intervento durante la discussione generale.

Pertanto, io credo che non debba essere un arma politica, ma un'arma tecnica, l'adozione dei consigli tributari. Evidentemente, onorevoli colleghi, siete voi che trasformate questo organismo in un'arma politica, siete voi che non volendo adottare il principio dei consigli tributari, volendo addossare a questi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

istituti aspetti politici, dimostrate in modo inequivocabile di voler proteggere gli interessi dei contribuenti maggiori, dei più ricchi. Siete voi cioè che volete far sì che anche questo disegno di legge, che può essere stato presentato con le migliori intenzioni, rimanga carta scritta, come carta scritta sono rimaste tante altre norme.

Cioè, se voi rifiutate l'approvazione del nostro emendamento o almeno l'assicurazione che su questa strada si procederà, voi volete in questo modo indicare chiaramente che, pur scrivendo sulla carta che avete intenzione di giungere ad una perequazione tributaria, alla sincerità degli accertamenti, non volete creare gli strumenti affinché si giunga ad una effettiva applicazione di questo principio; e, non volendo far ciò, volete perpetuare l'attuale sperequazione, l'attuale evasione dei contribuenti più ricchi.

Ripeto, io non vedo dove sia l'aspetto persecutorio, l'aspetto politico di questi strumenti. È chiaro: vi è un aspetto politico, in quanto vi è un principio nuovo. Ma l'unico principio nuovo è la partecipazione democratica di tutti i cittadini, compresi voi stessi onorevoli colleghi e coloro che vi hanno eletto, alla fase principale del processo tributario, cioè all'accertamento. Voi stessi vi dichiarate democratici, e quindi non capisco perché vogliate avversare questo principio e questa applicazione.

È l'unico strumento, ripeto, che possa permettere una effettiva risoluzione dei più gravi problemi per giungere ad un effettivo accertamento del reddito imponibile.

Io so che questo principio può servire in modo particolare per i contribuenti di categoria C1 ed anche di categoria B, che non sono tassati in base ai bilanci; e cioè che è più difficile l'accertamento del reddito imponibile degli enti collettivi. A questo proposito il decreto legislativo 8 marzo 1945 considerava anche la creazione del ruolo di revisori contabili, i quali dovessero assistere i consigli tributari per l'esame dei bilanci delle società e degli enti collettivi. Io sono nettamente contrario a questa dualità nel sistema di accertamento e ne ho ampiamente esposte le ragioni nel mio intervento in sede di discussione generale, ma penso che un corpo di verificatori contabili segni non solo un passo avanti, ma dia anche la possibilità di giungere ad una migliore perequazione tributaria.

Per tutti i motivi che ho avuto l'onore di esporre e che mi paiono inconfutabili e non dettati da spirito di parte, ma soltanto dal-

l'interesse di giungere ad una vera giustizia tributaria almeno nella fase dell'accertamento del reddito imponibile, penso che il nostro emendamento vada accolto anche dalla Commissione e dal Governo, se non nella forma (cioè con la precisazione del modo con cui i consigli dovranno essere formati) almeno nello spirito. Concludo pregando l'onorevole ministro di dirmi sinceramente il suo avviso in proposito.

PRESIDENTE. La formula proposta dall'onorevole Pieraccini differisce da quella dell'onorevole Pesenti soltanto in parte.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Il mio emendamento potrebbe essere considerato come subordinato.

PRESIDENTE. Ella pensa che, se venisse respinto dalla Camera il principio dell'inserimento dei consigli tributari, il suo emendamento rimarrebbe assorbito?

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. No, signor Presidente, perché, respingendo il 17-ter si respinge una particolare proposta di funzionamento dei consigli tributari, diversa da quella prevista nel mio emendamento, nel quale i consigli hanno carattere strettamente consultivo; si tratta, quindi, di due cose diverse nella sostanza. Ecco perché vorrei, se possibile, che avvenisse prima la votazione delle proposte Pesenti-Cavallari, poi, se queste fossero respinte, mi riserverei di svolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi Pesenti-Cavallari?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'articolo 17-ter prevede l'accoglimento nell'ordinamento dei consigli tributari e, successivamente, dei comitati tributari secondo l'ordinamento del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77. Secondo l'articolo 6 di questo decreto, in ogni comune si sarebbero dovuti eleggere dei consigli tributari aventi compiti di collaborazione con gli uffici delle imposte, compiti particolarmente consistenti nel tenere aggiornato l'elenco dei contribuenti soggetti alle imposte dirette, nel fornire all'ufficio delle imposte gli elementi di fatto per l'identificazione e la valutazione della materia tassabile, relativamente ai singoli contribuenti, nel fornire agli uffici le notizie sulla situazione generale delle singole classi di contribuenti e, infine, nel denunciare ai comitati tributari gli accertamenti proposti dall'ufficio o concordati.

Infatti, a' sensi dell'articolo 16 di detto decreto legislativo, ogni ufficio delle imposte deve trasmettere al consiglio tributario una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

copia degli avvisi di accertamento e dei concordati, e ciò entro dieci giorni dall'accertamento o dal concordato; e il consiglio tributario, entro 90 giorni dal ricevimento, ha la facoltà di denunciare al comitato tributario, con relazione motivata, gli accertamenti e i redditi concordati, proponendo rettifiche.

Secondo l'articolo 17 del citato decreto legislativo del 1945, per ognuno degli uffici distrettuali delle imposte dirette gli elettori dei comuni compresi nella circoscrizione dovrebbero eleggere i comitati tributari, che sostituirebbero le commissioni distrettuali delle imposte.

Tutti questi articoli aggiuntivi hanno dunque lo scopo, anzitutto, di adattare le disposizioni del decreto legislativo del 1945 all'attuale situazione amministrativa. Ma, relativamente ai consigli tributari, secondo l'emendamento Cavallari-Pesenti, si andrebbe oltre, giacché agli stessi sarebbe affidata la revisione delle dichiarazioni presentate dai contribuenti: si innoverebbe, quindi, nello stesso sistema del decreto legislativo del 1945, e con una innovazione che innegabilmente ha una portata molto vasta.

Ed è proprio per queste considerazioni che la maggioranza della Commissione si è chiesta se la nostra attuale organizzazione dell'accertamento e, in parte, del contenzioso possa essere messa così da parte e se sia efficacemente sostituita da quest'altra organizzazione.

L'onorevole Pesenti ha giudicato insufficiente la nostra attuale attrezzatura di fronte al prevedibile afflusso di pratiche contenziose derivanti dall'obbligo della dichiarazione annuale, ma non ha dimostrato se, specialmente nel momento di avvio di questa legge, con le inevitabili incertezze di un sistema nuovo, noi sostituiremmo proficuamente col nuovo sistema quello che abbandoniamo.

PESENTI. È un aiuto.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. No, onorevole Pesenti, perché ella non solo chiede che venga riconosciuta la funzione di collaborazione dei consigli con gli uffici delle imposte, ma attribuisce ai primi anche il compito di revisionare le dichiarazioni dei contribuenti.

PESENTI. Ma l'ufficio ha sempre l'obbligo dell'accertamento.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Ma allora resterebbe da chiarire che cosa intendé dire per revisione delle dichiarazioni. Revisione vuol dire non soltanto esprimere un parere, ma qualcosa di più. Il sistema degli accertamenti da parte dei cittadini, è già

stato detto nella discussione generale e in diversi interventi, e anche dal sottoscritto, non è una novità nel nostro ordinamento tributario. Ma dobbiamo tenere presente la questione estremamente delicata, per cui è stata anche istituita una commissione, della interpretazione dell'articolo 102 della Costituzione e della norma sesta transitoria di essa, giacché i comitati tributari abolirebbero tutto il primo grado del contenzioso tributario attuale e, considerata anche l'atmosfera che ancora potrebbe turbare il funzionamento dei consigli e dei comitati tributari, che dovrebbero essere sottratti a qualsiasi influenza politica, non è parso opportuno alla maggioranza della Commissione di accogliere gli emendamenti proposti.

La elezione dei consigli tributari (e qui forse rispondo in anticipo a quella che sarà la discussione dell'emendamento Pieraccini) da parte dei consigli comunali, come disposto, sia pure transitoriamente, dal comma terzo dell'emendamento, non rende tranquilli in proposito, anche se l'onorevole Pesenti dimostra di non credere alla sincerità di questa nostra convinzione.

PESENTI. Quindi non pagherete mai!

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Il ministro ha annunciato diverse volte che è in corso un provvedimento per il riordinamento della materia dell'accertamento e del contenzioso. In tale sede potrà essere discussa, anche abbastanza rapidamente, tutta l'impostazione che a questo problema è stata data dal decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945 per le delibere del caso.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono particolarmente grato all'onorevole Pesenti per il tono distensivo che ha dato alla discussione di questo argomento delicato dal punto di vista politico nel nostro paese. Certamente non gli rivelo nessun mistero se gli dico che su molte cose che egli ha detto sono d'accordo. L'ho detto anche e soprattutto nel discorso di risposta a conclusione della discussione generale. Mi dispiace solo che gli argomenti che ho portato in quella sede per convincere gli onorevoli oppositori su questo punto della inopportunità di introdurre, quasi di straforo e fuori del proprio quadro, qui dentro, qualcosa del genere di quello che veniva proposto, non siano stati raccolti dall'onorevole Pesenti.

Per brevità, non ripeterò le argomentazioni che ho esposto in quella sede. La Camera le ha sentite, e chi non le ha sentite potrà leggerle. Però voglio far notare all'onorevole Pesenti questo: se noi oggi introducessimo le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

norme dell'articolo 17-ter e seguenti, da lui proposte, nel nostro sistema tributario avverrebbe quello che molto efficacemente ha descritto l'onorevole relatore, cioè un completo cambiamento dell'attuale situazione; ma avverrebbe anche qualcosa di più, dal mio punto di vista, dal punto di vista della logica di questa legge: con le norme dell'articolo 17-quater noi sposteremmo tutto il criterio dell'accertamento su cui è fondata l'attuale legge, perché la dichiarazione unica, rinnovata ogni anno ed analitica, non avrebbe più nessun significato e nessun valore concreto, onorevole Pesenti, se noi dovessimo applicare l'articolo 17-quater. E glielo spiego subito.

In base alle dichiarazioni — ella dice — alle rettificazioni, apportate dal contribuente, dall'ufficio e dai consigli tributari, l'intendente di finanza deve predisporre entro il 30 giugno l'elenco delle variazioni da introdursi nei ruoli per l'anno di competenza.

Qui allora cominciamo a negare quanto è detto negli articoli 9, 18 e seguenti, per i quali si iscrive a ruolo la dichiarazione del contribuente, perché quella è la base per il pagamento.

PESENTI. È una iscrizione provvisoria.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il suo è un errore di valutazione. Si tratta di iscrizione definitiva con diritto alla revisione quando la dichiarazione non risulti fedele. Non si tratta di un piccolo giuoco di parole; è veramente una sostanziale differenza di impostazione. La dichiarazione è quella che dà luogo alla tassazione. Quando l'ufficio è in condizione di dimostrare che la dichiarazione non è fedele, si fa luogo alla iscrizione suppletiva, ma l'iscrizione resta quella che è, sulla base della dichiarazione.

PESENTI. In nessun paese la dichiarazione è il reddito accertato. La dichiarazione è l'inizio...

VANONI, *Ministro delle finanze*. In tutti i paesi, dove si paga l'imposta in base alla dichiarazione, la dichiarazione è il documento che dà luogo al pagamento dell'imposta.

PESENTI. Va bene, però non è il reddito accertato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Codesta è un'altra questione.

Noi diciamo che crediamo alle dichiarazioni, e non possiamo nello stesso tempo dire che tutte le dichiarazioni sono sottoposte necessariamente a revisione attraverso tutto questo meccanismo che lei ha creato con l'articolo 17-quater, in cui ella elabora tutto

un sistema di accertamento diverso da quello attualmente in vigore, e che non è compatibile, secondo me, con lo spirito della legge che stiamo discutendo. Ella introduce l'intendente di finanza, che deve predisporre entro il 30 giugno l'elenco, mentre tutti gli elenchi delle imposte dirette sono stati sempre fatti dagli uffici delle imposte dirette, salvo il visto di esecutività delle intendenze di finanza ed altre cose analoghe.

PESENTI. È essenziale.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non è essenziale. Per me è essenziale che gli uffici tributari sottopongano necessariamente a revisione le dichiarazioni.

PESENTI. Ve le sottopone l'ufficio delle imposte.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non necessariamente. Onorevole Pesenti, credo di avere sbagliato, quando ho detto che il suo discorso era particolarmente distensivo. Io ho creduto di chiarire, nella mia risposta in sede di discussione generale, che il sistema della legge non prevede, non può prevedere, la revisione di tutte le dichiarazioni, che il sistema della legge prevede delle revisioni per categorie e degli approfondimenti rispetto a quei contribuenti che si allontanano dalla verità.

In sostanza, tutto il sistema, così come è previsto nelle proposte Pesenti-Cavallari, non si inserisce nel quadro della legge. E allora sarebbe opportuno che insieme raccogliessimo l'invito che l'onorevole Pesenti ha fatto al Governo, ma che il Governo, prima ancora, aveva fatto alla vostra parte, di accantonare questo problema rinviandolo alla sede opportuna, quella della riorganizzazione del contenzioso e del procedimento di accertamento.

Ma vorrei aggiungere qualche cosa.

Il sistema dei consigli tributari, così come è previsto da lei, onorevole Pesenti, diverge notevolmente dal sistema dei consigli tributari della legge del 1945. Qui non si tratta più di raccogliere elementi che l'ufficio vaglierà ai fini dell'accertamento e di richiamare l'attenzione dell'ufficio sui contribuenti evasori, oppure di criticare, denunciandoli alle opportune commissioni, gli accertamenti ritenuti insufficienti. Qui si tratta di rivedere il reddito. Ora, ella crede veramente che sia compatibile questo sistema di deferire a dei consigli, che più o meno hanno una funzione collegiale e di stima, il compito di determinare l'accertamento, quando si insiste, come noi abbiamo insistito approvando questa legge, sul criterio fondamentale che l'accertamento dev'essere analitico?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Io vorrei richiamare la sua attenzione sull'esperienza pratica che si è fatta in materia di consigli tributari. Anche laddove i consigli tributari hanno funzionato con maggiore energia, hanno funzionato bene per redditi fino ad un determinato limite; al di sopra di un determinato limite, le armi dei consigli tributari sono state più spuntate delle armi degli uffici finanziari. Questo è stato riconosciuto tranquillamente dal suo collega senatore Fortunati al Senato.

PESENTI. E allora ?...

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non mi dica « allora », perché se noi oggi vogliamo riflettere su questo argomento e vogliamo trattare questi istituti nel quadro della sistemazione di tutto il procedimento di accertamento, lo facciamo perché vogliamo colpire i maggiori evasori. Noi siamo convinti, che, preso questo istituto, imprudentemente non inquadrato, nel quadro che è necessario, finiremmo ancora una volta per avere le mani dure sui piccoli e medi contribuenti e non avere lo strumento efficace per il grosso contribuente. Per il grosso contribuente c'è un unico importante strumento ed è l'accertamento analitico, e funzionari capaci di applicare questo accertamento analitico. Questo è quanto il Governo ha cercato di fare, e cerca di fare, e quanto questa legge permetterà al Governo di fare in modo sostanziale.

Quindi, non è questa mia risposta un « fine di non ricevere »: è l'invito a esaminare con maggiore concretezza l'intero problema e inquadrare questa opportunità, se vogliamo, questa necessità di una collaborazione dei cittadini all'accertamento, entro linee che siano compatibili con tutto il sistema che cerchiamo di creare di accertamento e di contenzioso in materia tributaria. Questo è, in sostanza, il tema che io ho cercato di svolgere nella mia risposta generale e che ripeto anche in questa sede.

Il sistema che l'onorevole Pesenti ci suggerisce è degno della massima considerazione in un ordine di idee parallelo a questo, ma così come è stato prospettato oggi creerebbe una serie di guai e non risolverebbe nessuno dei problemi essenziali alla cui soluzione noi tutti tendiamo.

PRESIDENTE. Onorevole Pesenti, ella insiste sul suo emendamento ?

PESENTI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17-ter proposto dagli onorevoli Pesenti e Cavallari:

« La revisione delle dichiarazioni è effettuata dai Consigli tributari istituiti in ogni

comune ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

Il numero dei membri dei Consigli tributari è fissato in ragione dell'ammontare della popolazione residente al 31 dicembre 1950 nella proporzione di 1 ogni due mila abitanti, ma in ogni caso non può essere inferiore a 10.

In attesa delle norme per l'elezione dei Consigli tributari, i loro componenti sono nominati dai Consigli comunali, fermi restando i principi fissati nel decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77 ».

(Non è approvato).

Non essendo stato approvato l'articolo 17-ter, restano assorbiti gli articoli 17-*quater* e 17-*quinquies* proposti dagli onorevoli Cavallari e Pesenti.

Gli onorevoli Pieraccini, Dugoni, Ghislandi e Lombardi Riccardo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 17-ter:

« L'ufficio è tenuto a comunicare copia delle dichiarazioni al Consiglio tributario competente per territorio istituito in ogni comune ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

« Il Consiglio tributario, esaminata la dichiarazione, esprime parere in merito non oltre il 30 giugno di ciascun anno, trasmettendolo all'Amministrazione finanziaria per le decisioni definitive.

« Il numero dei membri dei Consigli tributari è fissato in ragione dell'ammontare della popolazione residente al 31 dicembre 1950 nella proporzione di 1 ogni duemila abitanti.

« In attesa delle norme per l'elezione dei Consigli tributari, i loro componenti sono nominati dai Consigli comunali, fermi restando i principi fissati nel decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77 ».

L'onorevole Pieraccini ha facoltà di svolgerlo.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. L'emendamento da noi proposto prevede di far compiere con questa legge un passo molto più breve nel campo dei consigli tributari, tuttavia non meno decisivo. In definitiva, tanto nella discussione generale, quanto ora in sede di discussione degli articoli, abbiamo visto che esiste un accordo di fondo da parte del Governo, del relatore per la maggioranza, e anche da parte nostra, circa l'opportunità — teorica, per lo meno — di inserire nel nuovo sistema tributario italiano i consigli tributari, senza tuttavia riuscire a trovare la via concreta per attuarli nella pratica. Il nostro emendamento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

nasce proprio dal desiderio di cercare di trovare una via, sia pure più modesta, ma tale da permettere comunque di cominciare a rendere attuale la legge del 1945, perché altrimenti noi dobbiamo porci un'altra domanda: la legge del 1945, che cosa ci sta a fare, se la lasciamo così nel limbo in cui si trova da cinque anni? Sarebbe meglio, allora, che la maggioranza e il Governo si decidessero, se non altro, ad abrogarla chiaramente.

Che cosa propone il nostro emendamento? Propone che i consigli tributari — i soli consigli tributari, e non i comitati tributari — entrino in questa legge. In questo modo cadono tutte quelle argomentazioni sull'articolo 102 della Costituzione e sulla norma VI transitoria, di cui ci parlava poco fa il relatore per la maggioranza onorevole Martinelli, perché non si tratta più di giurisdizione.

Inoltre il nostro emendamento precisa chiaramente che il consiglio tributario ha una funzione strettamente consultiva. Il fatto che il secondo comma del nostro articolo aggiuntivo dica testualmente: « Il consiglio tributario, esaminata la dichiarazione, esprime parere in merito non oltre il 30 giugno... », chiarisce il nostro pensiero. Questo parere dei consigli tributari viene ritrasmesso all'amministrazione finanziaria, ed è questa che prende le decisioni definitive.

Mi pare così che questo articolo permetta di accogliere il principio del consiglio tributario, senza difficoltà; e ciò porterebbe ad una prima applicazione della legge del 1945, se noi desideriamo davvero che essa diventi una realtà. E ciò avverrebbe senza sconvolgere il sistema, come il ministro delle finanze poco fa diceva di temere, perché cadrebbero tutte le questioni relative all'articolo 17-*quater* degli onorevoli Pesenti e Cavallari.

Cadendo quell'ordine di obiezioni ne resterebbe in piedi soltanto un terzo ordine e cioè, come si è espresso il ministro, l'opportunità politica e pratica d'inserire proprio in questa legge e non in un'altra i consigli tributari. L'onorevole ministro faceva poco fa un'osservazione acuta, cioè ci diceva che noi stessi riconosciamo che i consigli tributari possono agire efficacemente fino ad un certo limite di reddito, al di là del quale l'efficacia diviene, se non altro, minore. Questa è una questione di valutazione concreta dell'opera dei consigli tributari, ma su questa considerazione mi permetto di dire che se ciò è vero — ed anche da parte mia sono prontissimo a dichiarare che è se non altro probabile — non vedo quale contrasto vi sia con l'istitu-

zione dei consigli tributari, perché gli strumenti che l'amministrazione deve avere, oltre i consigli tributari, per colpire i redditi maggiori che più facilmente riescono a difendersi dal fisco ed occultarsi, possono benissimo essere creati, sviluppati e potenziati accanto ai consigli tributari. Non si comprende quale impedimento, di carattere logico o di natura pratica, vi sia a che a fianco a fianco degli organi fiscali attuali ci siano i consigli tributari, i quali, operando bene, per concorde parere, almeno su di un largo spazio del campo tributario, possono in questo spazio operare molto più efficacemente che non con l'attuale sistema, e contribuire così effettivamente alla perequazione tributaria. Né c'è alcuna difficoltà perché vi siano, per i redditi maggiori, anche corpi di revisori o altri organismi che l'amministrazione può studiare.

Ma il punto del vero contrasto sta in questa considerazione di ordine politico: che nella istituzione di questi consigli tributari voi ritenete ci sia un pericolo politico, pericolo politico che, fra l'altro, consisterebbe in particolare anche nel modo proposto, sia pure transitorio, per la elezione di questi consigli tributari.

L'onorevole Martinelli diceva infatti che non c'è una garanzia sufficiente nel fatto che, sia pure transitoriamente, questi consigli siano eletti dai consigli comunali.

Ma, se siamo d'accordo sulla questione di principio, cioè sulla creazione dei consigli tributari, sia pure nel sistema molto più limitato da me ora descritto, noi possiamo benissimo studiare insieme altra forma, che potrete proporre voi stessi, per la elezione transitoria. Su questo punto noi non insistiamo, insistiamo invece sopra il concetto centrale che il decreto legislativo del 1945 deve cominciare ad avere attuazione concreta, altrimenti dobbiamo francamente deciderci ad abrogarlo.

Per queste ragioni insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo articolo 17-*ter*?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'onorevole Pieraccini ha chiarito molto bene che vi è una notevole differenza di contenuto fra l'emendamento presentato dagli onorevoli Cavallari e Pesenti, già respinto dalla Camera, ed il suo; giacché questo emendamento attribuisce ai consigli tributari una funzione consultiva, quella di esprimere il parere sulle dichiarazioni, riservando sempre all'amministrazione finanziaria la decisione definitiva nei riguardi dell'accertamento.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Io posso obiettarvi che non vedo in qual modo i consigli tributari, in molti comuni possano adeguatamente assolvere questa funzione consultiva, perché esprimere un parere significa fare la valutazione di tutta una posizione contributiva. E mi pare che, oltre questa considerazione di ordine tecnico, rimanga ancora viva l'altra già indicata: e cioè, che noi introdurremmo nell'attuale procedura dell'accertamento un elemento, che sarebbe certamente meno efficace dell'indagine degli uffici, se adeguatamente informati sulla vicenda della congiuntura economica.

PIERACCINI, Relatore di minoranza. Possono correggere.

MARTINELLI, Relatore per la maggioranza. Però, dato che l'onorevole Pieraccini ha dichiarato di essere disposto a rinunciare alla elezione provvisoria da parte dei consigli comunali, nel merito la maggioranza della Commissione si rimette al parere che l'onorevole ministro esprimerà.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

VANONI, Ministro delle finanze. Non vi è dubbio che l'emendamento di cui dobbiamo parlare si avvicina di più all'attuale sistema di accertamento; tuttavia anche questo pone una difficoltà, ove venisse accolto così com'è senza una opportuna revisione nel quadro di un adeguamento di tutto il sistema dell'accertamento.

La difficoltà è questa: anche l'emendamento Pieraccini-Dugoni suppone che il consiglio tributario veda tutte le dichiarazioni e le riveda tutti gli anni. Infatti, nell'emendamento si legge: «..... deve, entro il 30 giugno, esprimere il proprio giudizio». In aggiunta alle osservazioni in precedenza fatte desidero fare soltanto alcune annotazioni di carattere pratico.

Quando è stato presentato questo disegno di legge (che prevede la dichiarazione al 30 marzo di ogni anno, e successivamente l'iscrizione a ruolo per la messa in riscossione dell'imposta con la rata del 10 agosto) mi si è obiettato da più parti che non vi era tempo per fare tutte queste operazioni. In realtà questa osservazione non è esatta perché in tre mesi (cioè sino alla fine di giugno) si possono fare i ruoli, soprattutto se in sede di revisione delle norme che regolano la riscossione delle imposte semplificheremo alcune procedure puramente formali di pubblicazione dei ruoli. Quindi si può arrivare tranquillamente a notificare le cartelle entro il 15-20 luglio, ma a condizione che si prendano le dichiarazioni

così come sono e si iscrivano nei ruoli principali.

Ma, a parte questo, proprio nel quadro dell'intero sistema — come ho cercato di chiarire prima, rispondendo all'onorevole Pesenti — una collaborazione con gli uffici da parte di organi elettivi o meno, comunque da parte di cittadini, deve essere sempre concepita in sede di revisione delle dichiarazioni. Quando si faranno queste revisioni, vedremo a suo tempo se si tratterà di un potere stimolante, di una collaborazione immediata o di un intervento che si verificherà dopo che l'ufficio avrà espresso la sua valutazione: comunque, deve essere sempre posteriore alla iscrizione a ruolo delle dichiarazioni, se vogliamo da un lato avere un sistema praticamente efficiente e, dall'altro, restare fedeli al criterio fondamentale che non si rivedono tutte le dichiarazioni ma soltanto quelle che danno luogo a fondati sospetti di infedeltà della dichiarazione.

Credo che queste mie affermazioni, connesse con le ripetute altre dichiarazioni che ho fatto nella seduta odierna ed in sede di discussione generale, dovrebbero tranquillizzare l'onorevole Pieraccini e i suoi colleghi. Non si tratta di un seppellimento dell'istituto, ma della preoccupazione di inserirlo in modo logico ed efficiente nel quadro di questa riorganizzazione dei nostri istituti e dei nostri sistemi di accertamento e di contenzioso. E se essi mi vorranno dar atto di queste dichiarazioni, confido che ritireranno l'emendamento, e li invito fin d'ora a sorvegliare il ministro delle finanze, affinché adempia a questi impegni che sta assumendo con le sue ripetute dichiarazioni.

PIERACCINI, Relatore di minoranza. Se ho ben capito, l'ostacolo maggiore sarebbe dato dal fatto che, secondo l'onorevole ministro, la consultazione del consiglio tributario si dovrebbe avere dopo la pubblicazione dei ruoli, cioè dovrebbe avvenire in sede di revisione dei ruoli. È esatto, onorevole ministro?

VANONI, Ministro delle finanze. Non è solo questo. Se dovessimo dare ad essi una funzione di questo genere, le parrebbe proprio necessario istituire un consiglio tributario in ogni comune? Vi sono comuni in cui, in materia di ricchezza mobile e di complementare, non abbiamo quasi contribuenti. Basterebbe un consiglio presso ogni distretto di imposte. È tutto un sistema da rivedere e da organizzare. Si tratta di una materia molto delicata, su cui prego la Camera di non improvvisare troppo rapidamente. Ella vedrà, onorevole Pieraccini, che se l'istituto verrà creato con sufficiente studio esso potrà funzionare,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

altrimenti noi creeremmo un organo, che per pretendere troppo, non avrà efficacia pratica nella vita amministrativa.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Onorevole ministro, potrei aderire alla sua richiesta, se la maggioranza è d'accordo a sospendere l'esame di questo articolo aggiuntivo per riesaminarlo in Commissione, purché venga accettato in questo disegno di legge il principio dell'introduzione del consiglio tributario. Se si è d'accordo su questo punto, non ho alcuna difficoltà a sospendere la discussione di questo nostro articolo aggiuntivo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Pieraccini, mi pare che su questo punto io sia stato molto esplicito. A me non sembra opportuno trattare questo argomento in questa sede; è un argomento connesso con il contenzioso, con il procedimento dell'accertamento. Se ella voleva e vuole da me un impegno politico al riguardo, e cioè inquadrare un organo di questo tipo, consiglio di stima o consiglio tributario (il nome non importa), che realizzi una collaborazione del contribuente con l'ufficio per l'accertamento fiscale, io assumo senz'altro questo impegno politico. Se ella mi chiede il parere sull'opportunità di regolare fin d'ora questo istituto, io le dico senz'altro che non ritengo opportuno che questo istituto si regoli in questo momento e in questa legge, tanto più che non interessa il quadro della legge stessa.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERACCINI, *Relatore di minoranza*. Ringrazio l'onorevole ministro per l'impegno politico preso, e ne prendo atto con soddisfazione; ma dato che resta la divergenza di vedute sopra il punto fondamentale della questione, e cioè sul fatto che noi riteniamo opportuno inserire in questa legge il principio dell'introduzione del consiglio tributario, io chiedo all'onorevole Presidente di porre in votazione il nostro articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17-ter proposto dagli onorevoli Pieraccini e altri:

« L'ufficio è tenuto a comunicare copia delle dichiarazioni al Consiglio tributario competente per territorio istituito in ogni comune

ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77.

Il Consiglio tributario, esaminata la dichiarazione, esprime parere in merito non oltre il 30 giugno di ciascun anno, trasmettendolo all'Amministrazione finanziaria per le decisioni definitive.

Il numero dei membri dei Consigli tributari è fissato in ragione dell'ammontare della popolazione residente al 31 dicembre 1950 nella proporzione di 1 ogni duemila abitanti.

In attesa delle norme per l'elezione dei Consigli tributari, i loro componenti sono nominati dai Consigli comunali, fermi restando i principi fissati nel decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77 ».

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 17-bis proposto dagli onorevoli Cavallari e Pesenti:

« I ruoli nominativi dell'imposta complementare progressiva sul reddito verranno pubblicati, non appena compilati, mediante affissione nell'albo pretorio della residenza municipale del comune ove il contribuente risiede ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgerlo.

CAVALLARI. Onorevoli colleghi, una delle aspirazioni più sentite dalla nostra opinione pubblica è proprio quella di cui tratta il nostro emendamento: riuscire a conoscere l'imposta che paga il nostro vicino di casa. È questo il problema che sta alla base dell'emendamento, che io mi onoro di svolgere davanti a voi.

L'esigenza della pubblicità è sentita moltissimo dalla nostra popolazione. Vi sono alcuni contribuenti i quali ritengono che i loro amici o i loro avversari paghino troppo o paghino poco di imposte, e desidererebbero sapere presso a poco qual'è l'onere cui sono sottoposte queste persone.

Ma non vi è solo un fondo di curiosità, più o meno giustificata; vi è un fondo di onestà che sta alla base di questa aspirazione dell'opinione pubblica italiana, onestà in quanto il cittadino pensa che se è giusto che egli contribuisca per quanto è suo dovere contribuire, ritiene che sia parimenti giusto che tutti i suoi pari osservino questo dovere.

E di questo argomento, che viene dibattuto per le strade e dappertutto fra coloro i quali di scienza tributaria non sanno nulla, ma che pagano le tasse, noi ci siamo fatti eco proponendo l'articolo 17-bis. Credevamo di proporre una cosa chiara, semplice, ovvia,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

ma anche in questa nostra aspirazione abbiamo trovato delle opposizioni da parte del Governo e da parte della maggioranza. E l'opposizione fondamentale, davanti alla quale noi ci siamo trovati, consiste in sostanza in questo ragionamento: voi siete illusi allorché credete che pubblicare i ruoli delle imposte voglia dire sollecitare i contribuenti a pagare quanto essi effettivamente debbono, perché noi siamo in grado di dire che, da esperimenti che sono stati fatti in questa o in quella occasione, l'unico sentimento che anima il contribuente che si fa cura di andare a vedere gli elenchi delle imposte, è poi quello di rivolgersi all'ufficio e dire: il mio collega di professione, o il proprietario di una superficie di terra pari alla mia, paga meno di me, ed io non chiedo che si aumentino le imposte del mio collega, o del mio vicino, ma che si diminuiscano le imposte che sono state iscritte a mio carico. E qui si ravvisa l'inconveniente che può essere opposto al nostro emendamento.

Noi non ci nascondiamo, onorevoli colleghi, che fatti di questo genere possono essere accaduti, e potranno ancora accadere se la nostra proposta verrà accolta, ma non siamo affatto d'accordo nell'attribuire a questi fatti una importanza talmente decisiva da trascurare completamente tutti i grandi vantaggi che potranno derivare dalla adozione di questo istituto della pubblicità dei ruoli.

Noi non viviamo più — per nostra fortuna e per fortuna di tutto il nostro paese — in un clima politico in cui vi siano determinate clientele e in cui si dibattano esclusivamente interessi di carattere particolare; noi viviamo — e questo è uno dei segni del progresso del nostro paese — in un clima politico in cui i partiti hanno una parte fondamentale nella vita italiana, in cui le organizzazioni sindacali esercitano una intensa attività a tutela e a guida dei loro associati, e abbiamo una stampa la quale, seppure in misura molto variabile, in sostanza rispecchia tutte le opinioni del nostro paese. Ora, io credo che l'inconveniente lamentato, osservato al lume dei miei ultimi ragionamenti, non abbia nessuna ragione di preoccupare, perché gli elenchi, anziché formare oggetto di reclami dei singoli contribuenti, serviranno soprattutto per queste organizzazioni di carattere politico, o di carattere morale, le quali, sui loro organi di stampa, nelle loro assemblee, nelle loro conferenze, potranno collaborare col fisco per vedere di pervenire alla migliore tassazione possibile.

Non è, pertanto, da temere la domanda di abbassamento dell'imposta da parte del sin-

golo, quanto da lodare e da approvare l'interessamento vasto che si avrebbe in tutta l'opinione pubblica italiana attraverso questi organismi di diffusione, di divulgazione e di stampa a seguito della pubblicazione dei ruoli.

Ma, oltretutto all'ufficio di offrire una collaborazione alla pubblica amministrazione nel reperimento e nella valutazione dei redditi dei vari contribuenti, io credo che la nostra proposta, se accolta, servirebbe indubbiamente a moralizzare l'ambiente.

Quando dico «moralizzare l'ambiente» intendo anche dire difendere la pubblica amministrazione. Noi sappiamo, che purtroppo, in Italia in una parte notevole della nostra opinione pubblica è invalsa la credenza (e non giova certo chiudere gli occhi di fronte alla realtà) che una gran parte dei funzionari della pubblica amministrazione e degli agenti del fisco siano corrotti o corrompibili. Sono convinto veramente che questa opinione che vi è in una parte troppo grande della nostra popolazione sia profondamente sbagliata. Ho avuto modo di dire e ho piacere ancora di ripetere davanti a voi che vi saranno certo esempi deprecabili e deprecati di funzionari i quali si fanno corrompere (e in questi episodi la colpa del funzionario non è certo superiore a quella di coloro i quali questi funzionari mantengono in un tenore di vita assolutamente inferiore a quello che essi, anche per l'opera che svolgono, debbono avere). Però, la grande maggioranza degli agenti del fisco, la grande maggioranza di quei lavoratori che popolano gli uffici centrali e periferici della nostra amministrazione finanziaria è sana ed onesta e molto soffre per questa ingiusta fama instaurata nella nostra opinione pubblica. Ora, noi non abbiamo altro mezzo per sfatarla che quello di dimostrare pubblicamente che essi compiono il loro dovere e a ciascun contribuente fanno pagare il dovuto.

È proprio non per un senso di diffidenza verso la pubblica amministrazione, ma per un giusto senso di difesa di essa, che noi presentiamo questo emendamento e chiediamo che il problema fiscale esca finalmente dal ristretto ambito di quei locali tristi, spesso volte trascurati, sporchi anche, che sono gli uffici dell'amministrazione finanziaria. Si portino gli accertamenti alla luce del sole, si faccia conoscere a tutti i cittadini ciò che avviene durante le fasi di accertamento, quello che i contribuenti concordano, quello che le commissioni stabiliscono: si faccia vedere insomma ai cittadini quanto pagano gli

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

altri cittadini; e da questo comportamento la prima che ne beneficerà sarà proprio la pubblica amministrazione.

I grandi contribuenti, che — lo abbiamo detto, lo abbiamo ripetuto e lo ripeteremo sempre, perché di ciò siamo intimamente convinti — sono coloro che in misura maggiore e nel numero più grande dei casi evadono il fisco, per la pubblicità che noi chiediamo saranno indotti a collaborare con la pubblica amministrazione o per lo meno in una certa misura si vergogneranno di denunciare e di farsi accertare redditi assolutamente inferiori al vero. Ed i piccoli e medi contribuenti, anch'essi, di fronte a questo fatto, sentiranno di dover collaborare ancora di più col fisco. Perché altrimenti, ricordiamolo bene, anche in seguito a questa legge le cose continueranno ad andare come prima. Se veramente non si darà una soddisfazione a quella profonda sete di giustizia tributaria che vi è in tutto il nostro popolo, noi non riusciremo mai, né attraverso questa legge, né attraverso qualsiasi altra legge, a far pagare i piccoli e i medi contribuenti, sino a che essi non saranno persuasi che i grossi contribuenti pagano ciò che devono allo Stato. E questa prova, che essi chiedono e che noi dobbiamo sentire il dovere profondo di dare, noi la forniamo attraverso la pubblicazione dei ruoli.

Per queste ragioni di profonda giustizia, di praticità e di alto valore sociale, io confido, onorevoli colleghi della maggioranza, che almeno su questa parte delle nostre proposte voi vorrete far convergere il vostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Cavallari?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Debbo anzitutto esprimere qualche considerazione sulla formulazione di questo articolo 17-bis. Si chiede in esso che i ruoli nominativi dell'imposta complementare siano pubblicati mediante affissione all'albo pretorio. Tale pubblicazione è da intendersi, evidentemente, in senso diverso da quello legale, che consiste nella comunicazione dei ruoli ai comuni perché il contribuente possa trarre elementi onde valutare la propria posizione contributiva.

Ora, io debbo far presente che, come sono oggi redatti gli elenchi dei contribuenti, la pubblicazione sarebbe ben poco efficace.

CAVALLARI. Ma noi la proponiamo solo per la complementare.

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Sto parlando appunto della complementare.

Occorrerebbe disporre la pubblicazione di ruoli per categorie di contribuenti, in ordine alfabetico, in modo che sia facile avere un riferimento ai contribuenti di cui si vuol controllare la posizione fiscale. Ciò inoltre va fatto — è detto nell'emendamento — mediante affissione nell'albo pretorio della residenza municipale del comune ove il contribuente risiede. Ora, io debbo forzatamente dire che questo concetto di residenza è da intendere nel senso del domicilio fiscale, perché l'imposta complementare è accertata a quel domicilio e non alla residenza del contribuente; e ritengo dunque che questa materia possa essere più proficuamente, più tecnicamente studiata in sede di riordino delle leggi sull'imposizione diretta, riordino annunziato ripetute volte dall'onorevole ministro.

Per questi motivi il relatore di maggioranza deve dichiararsi contrario, a nome della Commissione, all'accoglimento dell'emendamento.

CAVALLARI. Tutte le volte che voi non volete un provvedimento, ne rinviata la discussione: questa è la morale della favola!

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. Del resto, onorevole Cavallari, ella in Commissione vota sistematicamente contro tutti gli articoli; potrei risponderle che, quand'anche fosse accolto questo suo emendamento, voterebbe poi lo stesso contro la legge. (*Commenti*).

Una voce all'estrema sinistra. Ma allora è una rappresaglia! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo sull'articolo 17-bis proposto dall'onorevole Cavallari?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se l'onorevole Cavallari non si offende, debbo dire che anche a me non pare opportuno inserire nella legge la norma che egli propone, e la ragione è estremamente semplice. Qual'è, infatti, la situazione attuale? L'onorevole Cavallari sa che i ruoli dell'imposta complementare non sono soggetti a pubblicazione; e qui siamo perfettamente d'accordo nel rilevare che si tratta di una condizione di cose che non può durare, poiché non si può evitare di dare pubblicità — non pubblicazione — ai redditi accertati ai fini dell'imposta complementare.

Ora, il problema è di sapere in che modo si debba dare tale pubblicità, in che sede ed in quale forma questa pubblicità sia più efficiente possibile.

Ora, come ha detto chiaramente il relatore, la formula proposta è molto equivoca dal punto di vista tecnico. Sembra che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

si proponga di fare la pubblicazione dei ruoli dell'imposta complementare. La pubblicazione ha un significato tecnico vero e proprio, preciso, in funzione della legge di riscossione. Non credo sia questo che l'onorevole Cavallari si propone, perché la pubblicazione dei ruoli non ha mai servito a rendere noto, alla gran parte dei cittadini, quello che è scritto sui ruoli stessi.

È inevitabile: questi elenchi di decine di migliaia e qualche volta di centinaia di migliaia di nomi e di articoli sono così difficilmente consultabili ed interpretabili che non raggiungono quegli effetti che l'onorevole Cavallari vuole raggiungere.

Così, esattamente ha rilevato il relatore che con quella formula « nell'albo pretorio della residenza municipale del comune ove il contribuente risiede » noi abbiamo stabilito per il contribuente, o staremo per stabilire in questa legge, il concetto del domicilio fiscale. Lì il contribuente è censito, lì l'ufficio delle imposte lo conosce e lo colloca. Ma, con ciò, non intende il Governo eludere il problema della pubblicità.

Ella ha costruito una serie di obiezioni, ha combattuto contro esse e ha vinto. Siamo perfettamente d'accordo; però l'obiezione che avevo avuto occasione di fare in altra sede, era molto meno impegnativa per il Governo: riportare in sede di Commissione quello che i miei uffici dicono sulla base di una esperienza, fortunatamente lontana, che si è avuta quando nel 1925 si dispose in tutta Italia la pubblicazione dei redditi accertati, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, per tutti i contribuenti.

Gli uffici dicono che l'esperienza fu negativa perché rarissimamente si ebbero interventi per provocare rettifiche in aumento dell'accertamento; quasi sempre questi elenchi servirono per motivare richieste di riduzione di imposta, da parte dei contribuenti accertati.

Sono d'accordo con lei che il clima è mutato, che oggi lo stesso impegno politico della vita democratica di tutti gli italiani fa sì che nessuno vorrà essere accusato di evasione dall'imposta. Noi contiamo molto, tutti insieme dobbiamo contare molto su questo rinnovato spirito dei nostri concittadini: sul fatto che si vada sempre più affermando il concetto che è disonorevole non pagare l'imposta nella misura fissata dalle nostre leggi.

Se vogliamo arrivare, però, a dare a questa pubblicazione il valore effettivo e pratico di mettere in movimento una serie di confronti che poi si traducano in discus-

sioni e controlli di carattere politico in senso lato, cioè controlli da parte della pubblica opinione sull'operato dei singoli cittadini, dobbiamo organizzare questo istituto della pubblicazione in modo efficiente e veramente interessante. Perché potrà essere molto importante per un cittadino di un piccolo comune sapere quale è stato l'accertamento fatto per la complementare nei confronti del ricco signore che ha il domicilio fiscale in quel comune; ma è difficile che un cittadino di quel comune possa dare elementi per una critica dell'accertamento.

Tuttavia, se pubblichiamo l'elenco di tutte le categorie dove quei ricchi reddитieri figurano, è più facile che qualcuno sia in condizioni di valutare, poi, la posizione relativa e quindi portare elementi efficienti per la rettificazione dell'accertamento.

Voglio ripetere qui, all'onorevole Cavallari che me ne ha dato occasione, la stessa assicurazione che ho fatto al Senato, discutendo di un analogo emendamento, assicurazione che ho ripetuto giorni fa alla Commissione del Senato discutendosi un progetto di legge che presto verrà alla Camera, intorno al rinnovo dell'apparato esattoriale: bisogna rapidamente organizzare questa pubblicazione.

Per questo dobbiamo risolvere alcuni problemi con la vostra collaborazione. È opportuno pubblicare la dichiarazione o l'accertamento, cioè aspettare a fare la pubblicazione dopo che sia passato un certo periodo di tempo nel quale è stata effettuata la revisione da parte degli uffici, o va pubblicata immediatamente la dichiarazione, appena presentata? Io sono piuttosto del primo parere, perché aspettare la revisione significa ritardare di due o tre anni la prima pubblicazione, mentre abbiamo interesse a farla con rapidità. Inoltre, è opportuno fare la pubblicazione per categorie o per zone, oppure con un criterio intermedio, cioè per zone e categorie? V'è, insomma, tutta una serie di problemi che non vedo risolti nell'articolo 17-bis proposto dall'onorevole Cavallari, il quale, d'altra parte, mi chiede un impegno che io, amministrativamente, non potrei assolvere in questo tempo.

Invito pertanto l'onorevole Cavallari a darmi atto di questa dichiarazione e dell'impegno che assumo di provvedere al più presto alla pubblicità degli accertamenti o delle dichiarazioni fatte ai fini della imposta complementare...

CAVALLARI. Non importa che sia pubblicata la dichiarazione: a noi preme che si conoscano gli accertamenti.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non sarebbe giusto. Sono spiacente di dover continuamente ripetere il concetto fondamentale di questa legge: per noi, la base centrale è la dichiarazione; l'accertamento successivo correggerà i difetti di questa, ma, per l'aspetto politico su cui ella, onorevole Cavallari, richiama la mia attenzione, ha ben più importanza la dichiarazione. Per questo io ritengo che abbia maggior efficacia la pubblicità della dichiarazione stessa.

Dicevo, dunque, che, se l'onorevole Cavallari accetta la mia assicurazione e si rende conto delle ragioni tecniche per cui non mi pare conveniente accettare il suo emendamento, egli dovrebbe ritirare l'emendamento stesso, convinto che sarà provveduto in merito non appena il nuovo sistema entrerà in vigore.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, mantiene il suo emendamento?

CAVALLARI. Prende atto della volontà espressa dall'onorevole ministro di addivenire, presto o tardi (questo non lo si sa) alla pubblicità in questa materia; ma devo dichiarare nel contempo che la sua risposta non mi soddisfa.

Per le ragioni che io ho avuto l'onore di svolgere, a noi interessa la pubblicità dell'accertamento, dal momento che il cittadino vuol sapere quello che un altro paga e dal momento ancora che non conta niente una dichiarazione fatta sulla base di cento, se poi il cittadino paga 50 o addirittura 20. Se l'onorevole ministro mi assicura che la pubblicità sarà riservata alla dichiarazione e non all'accertamento, egli mi assicura cosa che a noi non interessa e che non appaga le aspirazioni che io, svolgendo il mio ordine del giorno, avevo fatto presenti.

Per questi motivi, signor Presidente, le chiedo di porre in votazione il mio emendamento, sul quale insisto.

CORBINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. La questione sollevata dal collega Cavallari merita una dichiarazione di voto, anche perché non vorrei che egli pensasse che effettivamente, da questa parte della Camera (io però non appartengo alla maggioranza), vi sia l'idea preconcepita di respingere tutto quello che viene dall'estrema sinistra. Le difficoltà di carattere tecnico sollevate dal relatore e dal ministro hanno il loro peso, ed io credo che gli impegni che il ministro ha dichiarato di assumere per quello che concerne la pubblicità dei ruoli, sarà mante-

nuto con la nuova legge sull'accertamento delle imposte. Ma io intervengo non tanto per avallare — diciamo così — l'impegno del ministro delle finanze, perché non avrei nessuna autorità per farlo, quanto per esprimere qualche riserva sul principio della pubblicità dei ruoli, anche agli effetti del rendimento delle imposte.

Noi non dobbiamo dimenticare che non siamo in un paese in cui il peso economico di un cittadino è valutato dalla somma indicata nella sua cartella tributaria, come per esempio accade negli Stati Uniti; ma in un paese in cui molta gente è ricca o ha un alto reddito, ma ha contemporaneamente il desiderio di nascondere questa situazione, nasconderla a tutti, non soltanto al fisco. Probabilmente, tali persone sarebbero disposte a larghe transazioni col fisco, ma non sono propense a mettere troppo in evidenza il complesso della loro sostanza patrimoniale o dei loro redditi. Noi non possiamo modificare da un giorno all'altro la struttura mentale della massa dei contribuenti italiani, i quali, rispetto a questo, come a tanti altri punti della vita sociale, sono un po' come Arpagon, che non dava la mano ma la prestava, e, quando la ritirava, contava le dita per controllare se l'altro non non le avesse trattenute.

Questa mentalità è diffusa soprattutto nella classe piccolo-borghese, in quella piccola borghesia, in cui ciascuno ha quasi paura di passare per troppo ricco, perché teme di essere afflitto da richieste di interventi continui, talvolta superiori alle proprie possibilità economiche. In mezzo a noi, per fortuna loro, vi sono dei colleghi che hanno qualche notevole patrimonio o godono anche di redditi abbastanza elevati, ma non credo che questi colleghi, per il fatto di averli, siano stati esposti agli stessi fastidi che capitano a qualcuno dei fortunati vincitori di un 12 al « totocalcio », che si vede piombare da ogni parte d'Italia le richieste più strane di aiuti, perché diventato improvvisamente ricco!

Ecco perché io, proprio sul terreno del rendimento delle imposte, nutro notevoli perplessità rispetto agli effetti benefici che potrebbero derivare da un largo sistema pubblicitario. Nel caso specifico, non dobbiamo dimenticare che questa legge ha creato già, proprio nella classe piccolo-borghese, nella classe dei professionisti, notevoli preoccupazioni. Io non so se voi riceviate le lettere che ricevo io da ogni parte d'Italia: molta gente è allarmata da quello che si dovrebbe verificare quando questa legge sarà applicata.

CAVALLARI. Non la conosce!...

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

CORBINO. Io mi auguro che le cose vadano come dice l'onorevole ministro, e che, fidando appunto su quella solerzia dell'amministrazione e su quella generale correttezza dei nostri funzionari (alle quali considerazioni io sottoscrivo pienamente), con l'andar del tempo, noi riusciremo a modificare un po' la mentalità del contribuente e ad ottenere gli effetti che con questa legge tendiamo ad ottenere. Ma, pur accedendo al principio della pubblicità dei ruoli, mi riservo di esaminare in concreto, quando le proposte relative saranno fatte, le modalità con cui quel principio si vorrà realizzare.

Per il momento, sulla proposta del collega Cavallari devo votare contro, non per ragioni di partito preso, ma unicamente per una obiettiva considerazione dello stato delle cose.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17-bis proposto dagli onorevoli Cavallari e Pesenti:

« I ruoli nominativi dell'imposta complementare progressiva sul reddito verranno pubblicati non appena compilati, mediante affissione nell'albo pretorio della residenza municipale del comune ove il contribuente risiede ».

(Non è approvato).

Gli onorevoli Costa, Dugoni, Pieraccini, Ghislandi e Lombardi Riccardo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Qualora l'ufficio abbia elementi per fissare l'accertamento in una cifra che superi i 10 milioni, il contribuente può essere chiamato ad asseverare con il giuramento la propria dichiarazione.

« Nel caso di falso giuramento il contribuente è passibile di reclusione da sei mesi a due anni, e con la multa sino a due milioni ».

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI, *Relatore di minoranza*. L'emendamento che noi abbiamo presentato, e che tende a fare asseverare col giuramento la dichiarazione presentata all'ufficio, ha lo scopo di aggiungere uno di quei puntelli di cui noi crediamo abbia tanto bisogno il sistema della dichiarazione.

Abbiamo già detto che noi temiamo che la dichiarazione, poco vestita come è, con i tempi verso i quali andiamo, debba soffrire molto per le intemperie e il cattivo tempo, e che sia proprio come una poverella che, quando si avvicina il maltempo, non ha dove

ripararsi e di che cosa coprirsi. Quindi abbiamo pensato di offrire asilo e vestiti a questa povera dichiarazione. Purtroppo, per adesso, molto altera, la dichiarazione non ha creduto di accettare nessuna delle nostre offerte, per quanto per nulla interessate. Una delle nostre offerte disinteressate è questa del giuramento. Il giuramento è entrato nel costume, nel sistema dell'imposta, di moltissimi paesi: nei paesi anglosassoni è d'obbligo e negli altri paesi è facoltativo, ogni qual volta l'ufficio lo ritenga opportuno.

Codesta questione, del resto, era già sorta, se i colleghi ricordano, a proposito dell'imposta straordinaria sul patrimonio dinanzi alla Assemblea Costituente. Noi avevamo allora fatto rilevare che il lasciare la facoltà di chiedere l'asseverazione con il giuramento anche per i piccolissimi patrimoni poteva presentare dei gravi inconvenienti. E, proprio in continuità di pensiero, abbiamo oggi presentato un emendamento il quale tende a chiedere l'asseverazione con giuramento di quei redditi per i quali l'ufficio abbia elementi sufficienti per ritenere che essi debbano superare i 10 milioni.

Ora, io debbo qui ricordare alla Camera quello che ha detto il ministro delle finanze più volte, che cioè i redditi maggiori sono proprio quelli contro i quali è più difficile procedere, per i quali è più difficile un accertamento, perché sono composti in modo così complesso, hanno tali possibilità di mimetizzarsi, hanno tali mezzi per difendersi, tanto che a volte si ha la sensazione che questi grandi patrimoni esistano, ma dove tengano i piedi, come la Fenice, nessun lo sa.

Ebbene qui, attraverso il giuramento, noi diamo il mezzo al Governo di colpire il recalcitrante anche per l'occultamento di un solo elemento di reddito, di colpire cioè l'evasore indipendentemente dall'ammontare del reddito che egli ha occultato. Questo, per me, è il punto interessante della nostra proposta: è una specie di spada di Damocle che rimane sospesa sul capo dell'evasore. L'evasore che nasconde alcuni cespiti sa che, dopo aver asseverato con il giuramento la sua dichiarazione, basta la scoperta di una sola infedeltà, perché egli sia tenuto a rispondere di falso giuramento e quindi ad incorrere in pene che, evidentemente, data la molteplicità delle sue evasioni, egli non ha nessun interesse a correre per un solo cespite di reddito. Questo è quanto vi è di interessante nel giuramento.

Il giuramento ha avuto tanta fortuna nei paesi fiscalmente più progrediti proprio perché

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

permette di tenere entro un limite preciso il contribuente. Questi sa che ogni piccola evasione, di fronte anche ad una sincerità relativa, può costargli estremamente cara, cioè può costargli la denuncia per falso giuramento con relative conseguenze.

Noi non diciamo di far giurare i tre milioni e mezzo di dichiaranti. Ciò sarebbe una follia. Ma, quando degli evasori sono notoriamente evasori per le ragioni più volte esposte, e sulle quali siamo tutti d'accordo, perché non dobbiamo poter chiedere al contribuente, manifestamente evasore, di venire davanti al magistrato ad asseverare la propria dichiarazione? Tanto più questo, quando nel cassetto dell'ufficio vi sono prove, che non possono essere portate in sede amministrativa, ma che sono perfettamente valide in sede penale. Perché vi è un onere di prova che viene ad essere spostato, se andiamo sul piano del giuramento.

Ci battiamo per questa causa da tanto tempo. Sono pochi 10 milioni? Partiamo da 20, 25, ma introduciamo nel costume fiscale questo diritto di richiedere il giuramento. Si tratta di uno dei puntelli senza il quale la vostra dichiarazione, di fronte ai grandi patrimoni, non servirà a nulla. Se mettete un limite sufficientemente elevato, non spaventate nessuno. Se invece mettete il giuramento con modalità che garantiscano tutti i tipi di patrimonio dal sopruso, avrete ottenuto finalmente un principio di moralizzazione e di perequazione.

PRESIDENTE. Segue l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cavallari e Pesi:

« Sentito il contribuente che, dai dati e dalle notizie in possesso dell'Ufficio appaia titolare di reddito superiore ai 10 milioni di lire, l'Ufficio deve chiedergli di asseverare la dichiarazione presentata mediante giuramento. A tale scopo il contribuente presterà giuramento davanti al pretore avente giurisdizione nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette cui la denuncia è stata inoltrata.

Il colpevole di falso giuramento è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a un milione.

Il colpevole non è punibile se dichiara il vero prima che gli sia stato notificato l'accertamento dell'Ufficio ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di illustrarlo.

CAVALLARI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Dugoni. Mi limiterò a dar ragione di alcune differenze di carattere so-

stanziale che intercorrono tra l'emendamento Dugoni e il nostro. Quest'ultimo è il risultato di un lungo colloquio che si è iniziato al Senato e che sta per concludersi ora. Al Senato furono opposti vari motivi, taluno non privo di fondamento. Prima di tutto fu osservato che, lasciando *ad libitum* del dirigente dell'ufficio la facoltà di deferire il giuramento, si mette, in sostanza, il capo dell'ufficio nella possibilità di deferire il giuramento per ragioni diverse da quelle proprie per cui questo istituto è nato. Potrebbe darsi che il capo di un ufficio abbia in antipatia un certo contribuente; gli deferisce il giuramento, e quindi lo mette, per tale ingiusta ragione, in condizioni di inferiorità rispetto agli altri contribuenti.

D'altra parte, è stato rilevato che, rendendo obbligatorio il giuramento per tutti i contribuenti, la solennità di questo atto verrebbe gravemente menomata. Deferire molti giuramenti, effettivamente, vuol dire non deferire alcun giuramento.

Prendendo spunto da queste osservazioni, che avevano e hanno notevole valore, noi ci siamo fatti carico di correggere il testo che era stato presentato dai colleghi senatori, e abbiamo ritenuto che fosse giusta l'osservazione dell'impossibilità di concedere agli uffici finanziari la facoltà di deferire il giuramento; lo abbiamo quindi reso obbligatorio, e in ciò ci differenziamo dall'emendamento dell'onorevole Dugoni. Lo abbiamo reso obbligatorio; ma abbiamo, nel contempo, tenuto presente la necessità di conservare a questo atto solenne tutta la maestà che gli si deve giustamente attribuire. E allora, escludendo il giuramento per gli altri casi, lo abbiamo reso obbligatorio soltanto per coloro i cui redditi accertabili superino i 10 milioni. Abbiamo con ciò raggiunto un duplice, e per noi lodevolissimo, scopo: quello di colpire i grossi evasori, e quello di rendere il giuramento non facoltativo ma obbligatorio, limitatamente a questi pochi casi, i quali non saranno certo in un numero tale da poter autorizzare l'obiezione che l'obbligatorietà menoma la maestà di questo istituto.

Un'altra osservazione di carattere sostanziale è stata fatta, nell'altro ramo del Parlamento, da alcuni nostri avversari. Si è detto: voi non potete pretendere che un atto così solenne, e che ha conseguenze di carattere penale tanto gravi, venga compiuto dinanzi ad un semplice funzionario dell'ordine amministrativo, quale il capo dell'ufficio delle imposte: bisognerebbe — si disse — che questo atto, per avere piena significazione giuridica

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

e morale, venisse compiuto davanti al giudice togato. E allora noi, per essere conseguenti a questa osservazione, abbiamo detto, nel nostro emendamento, che il contribuente presterà giuramento davanti al pretore avente giurisdizione nel distretto dell'ufficio delle imposte dirette in cui la dichiarazione è stata inoltrata.

Con queste cautele, con queste delimitazioni, con queste garanzie, avendo invocato la competenza della magistratura, noi ci siamo sentiti in dovere di irrogare una pena non esagerata, che non supera le pene comminate dal codice penale ordinario per reati più lievi di quelli di violazione del giuramento. La pena che suggeriamo è quella della reclusione da uno a tre anni e della multa fino a un milione.

Nel contempo, abbiamo avuto presente lo scopo ultimo cui si mirava. Noi non miravamo ad inferire contro i cittadini, ma miriamo, soprattutto, ad ottenere che un costume sano, democratico, onesto si instauri nell'ambiente finanziario e fra coloro che devono pagare i tributi, in special modo fra coloro che i più grossi tributi devono pagare per le loro maggiori possibilità economiche. Ed allora abbiamo voluto lasciare al contribuente, il quale abbia fatto una denuncia infedele, la possibilità di ravvedersi, seppure all'ultimo momento: in analogia con una norma che già esiste nel nostro ordinamento positivo, proponiamo che il colpevole non è più punibile se, ancorché smentendo quanto in un primo tempo ha giurato, dichiara il vero prima che gli sia notificato l'accertamento dall'ufficio.

Secondo noi, è un grande incitamento questa norma contenuta nell'ultimo comma del nostro emendamento: il colpevole sa che egli incapperà nelle reti della giustizia per il suo falso giuramento, ma ancora egli non viene perseguito; egli verrà perseguito se persisterà in questo suo atteggiamento delittuoso, e, quindi, dannoso alla collettività, e ha tutto il tempo di pensare alla gravità dell'atto che sta commettendo; fino a che non gli verrà notificato l'accertamento, egli potrà sempre rettificare la sua denuncia e sfuggire alla grave pena alla quale andrebbe incontro perseverando nel suo illecito comportamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti testé svolti?

MARTINELLI, *Relatore per la maggioranza*. L'emendamento presentato dagli onorevoli Dugoni, Costa ed altri lascia alla discrezionalità dell'ufficio la valutazione degli

elementi, in base ai quali esso può chiedere il giuramento.

Questa discrezionalità, per cui ad un certo limite di reddito può essere chiesto al contribuente di asseverare con giuramento l'entità dei suoi redditi — discrezionalità che è affidata ad elementi di valutazione del tutto soggettivi dell'ufficio — presenta già notevoli inconvenienti. Ma, in merito alla questione del deferimento del giuramento, il relatore di maggioranza deve ripetere il parere negativo già espresso nella relazione.

Per richiedere il giuramento occorrerebbe che tutti i redditi fossero di facile individuazione e determinazione per il contribuente e che fosse chiarissima la nozione di reddito. Soltanto in tali condizioni potrebbe essere chiesto un giuramento come avallo della sincerità della dichiarazione. Ma nelle condizioni attuali, sul deferimento del giuramento si deve dire che non rare volte le coscienze potrebbero trovarsi incerte sulla dichiarazione che sono chiamate ad asseverare col giuramento, sulla quantità dei redditi.

Nell'emendamento che sto esaminando vi è anche qualche eccezione di carattere procedurale, alla quale però ha già risposto lo stesso onorevole Cavallari, facendo presente che la solennità del giuramento non è facilmente conciliabile con la prestazione di esso nella sede di un ufficio distrettuale delle imposte.

Per quanto riguarda l'emendamento Cavallari, debbo dire che, nella sostanza, la maggior parte delle considerazioni esposte nei riguardi dell'emendamento degli onorevoli Costa ed altri sono valide anche per esso e quindi, a nome della maggioranza, chiedo che entrambi siano respinti.

PRESIDENTE. Il Governo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ho già esposto a lungo il mio pensiero intorno al problema del giuramento anche dinanzi a questa Camera in sede di discussione generale, e non mi pare che, riproponendo l'emendamento, né l'onorevole Dugoni né l'onorevole Cavallari portino ragioni che incidano sulle osservazioni che ho avuto occasione di fare.

Per conto mio ho sempre affermato che dovremo arrivare ad introdurre il giuramento anche in materia tributaria; ma il giuramento è istituito così alto che non è possibile applicarlo ad alcuni cittadini e ad altri no. O attribuiamo veramente — come si fa in tutti i paesi in cui questo istituto ha avuto un'efficacia positiva — alla sottoscrizione della dichiarazione il valore di un impegno morale e di coscienza come è quello del giuramento, ed

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

allora l'impegno è uguale per tutti i cittadini, ricchi o meno ricchi, oppure questa distinzione di categorie temo proprio che abbia l'effetto di deprimere la maestà di questo istituto.

Ho già detto al Senato che avrei compreso un emendamento che imponesse il giuramento a tutti i cittadini. Era una scelta che, sul piano morale, si poteva fare, valutando la maggiore o minore opportunità in questo momento storico. Ma, quando noi ci richiamiamo ad un determinato istituto, che ha soprattutto fondamento morale, anche se porta nella vita civile una serie di sanzioni di carattere penale, non possiamo dividere i cittadini in diverse categorie. Il dovere morale è uguale per tutti, ed a tutti deve corrispondere lo stesso impegno.

È vero che negli emendamenti che sono stati presentati si è fatto uno sforzo di maggiore tecnicismo rispetto agli emendamenti che ho avuto occasione di discutere al Senato: soprattutto si è cercato di risolvere il problema della autorità dinanzi alla quale il giuramento deve essere prestato; ma anche con queste precisazioni gli emendamenti non mi sembrano accettabili per quella sostanziale ragione che ho espresso prima, che viene poi accennata da un altro motivo. Non comprendo, infatti, perché, se si dovesse introdurre l'istituto del giuramento, dovremmo applicare delle pene diverse al falso giuramento in materia fiscale rispetto alle pene che si applicano al falso giuramento in qualunque altra materia. La falsità del giuramento è sempre la stessa sostanziale irregolarità, dal punto di vista morale.

Confermo quindi, senza dilungarmi oltre, che non mi pare possibile accettare gli emendamenti nei termini in cui sono stati proposti.

PRESIDENTE. I presentatori insistono sugli emendamenti proposti?

CAVALLARI. Insisto.

DUGONI, Relatore di minoranza. Ritiro l'articolo aggiuntivo proposto, aderendo a quello Cavallari.

COPPI ALESSANDRO. Se il contribuente si rifiutasse di prestare giuramento, cosa accadrebbe?

CAVALLARI. Vi è una norma del codice penale che lo punisce.

GIANNINI GUGLIELMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI GUGLIELMO. La ragione per cui voterò contro l'emendamento Cavallari è di carattere politico, non tributario, perché con questo emendamento io sono convinto che si dà la possibilità al potere esecutivo, in casi di emergenza, di poter sperimentare

ogni sorta di persecuzioni contro categorie di cittadini nettamente delimitate dalla classe del patrimonio che loro si attribuisce.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Cavallari, cui ha aderito l'onorevole Dugoni:

« Sentito il contribuente che, dai dati e dalle notizie in possesso dell'Ufficio appaia titolare di reddito superiore ai 10 milioni di lire, l'Ufficio deve chiedergli di asseverare la dichiarazione presentata mediante giuramento. A tale scopo il contribuente presterà giuramento davanti al pretore avente giurisdizione nel distretto dell'Ufficio delle imposte dirette cui la denuncia è stata inoltrata.

« Il colpevole di falso giuramento è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a un milione.

« Il colpevole non è punibile se dichiara il vero prima che gli sia stato notificato l'accertamento dell'Ufficio ».

(Non è approvato).

Ricordo che, come già è stato stabilito, la parte dell'articolo 17 riguardante la progressione, con i relativi emendamenti, sarà esaminata dalla Commissione, alla quale resta così demandata la formulazione definitiva dell'articolo.

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.
GUADALUPI, Segretario, legge:

« I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione.

« Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, non è dovuta imposta per una quota di reddito pari al 50 per cento del reddito indicato nella dichiarazione così presentata. Peraltro, nel caso di dichiarazione in rettifica dei redditi precedentemente dichiarati o confermati col silenzio, tale quota non può eccedere la differenza tra il reddito precedentemente dichiarato o confermato col silenzio e il reddito indicato nella nuova dichiarazione.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio già notificati e per i quali non sia ancora conclusa nel merito la rela-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

tiva contestazione, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.

« La facoltà dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma del presente articolo i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Pieraccini, Dugoni, Costa e Ghislandi hanno proposto il seguente emendamento:

« Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti: »

« I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1950, e negli anni precedenti dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa od infedele dichiarazione.

« Se il reddito dichiarato dal contribuente, in base alla facoltà prevista dal comma precedente, raggiunge il 50 o l'80 per cento del reddito accertato d'ufficio, a seconda che si tratti rispettivamente di accertamento sino a 10 milioni di lire od oltre i 10 milioni di lire, la tassazione resta commisurata solo al reddito dichiarato ».

DUGONI, Relatore di minoranza. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUGONI, Relatore di minoranza. Anche a proposito dell'articolo 33 dovrei limitarmi a brevi accenni, poiché mi pare di avere già ampiamente svolto in sede di discussione generale la critica che io ho rivolto al testo approvato dal Senato. Noi siamo convinti che non sia possibile concedere una sanatoria, la quale prescinda completamente da un rapporto qualitativo o quantitativo tra dichiarazione ed accertamento. Le evasioni non sono tutte dello stesso tipo, non colpiscono tutte nello stesso modo il senso morale dei cittadini, e quindi noi dobbiamo, secondo questa graduatoria di evasioni, graduare nella legge la punizione. Il testo approvato dal Senato in questo campo è rimasto fuori da ogni valutazione morale. Chiunque si presenti, qualunque sia stato il suo comportamento, costui avrà esentato il 50 per cento del red-

dito indicato nella dichiarazione, o nella rettifica di dichiarazione.

Ora, a parte il fatto che non si comprende bene cosa accadrà nella ipotesi di rettifica da parte dell'ufficio, il testo è evidentemente indiscriminato.

Noi abbiamo proposto una sostituzione che si basa soprattutto sul concetto di rapporti fra la dichiarazione fatta dal contribuente e l'accertamento che, in definitiva, farà l'ufficio, che è quello che ci interessa. È vero che è cosa molto importante che il contribuente dichiari, ma al fine della discussione dell'imposta la dichiarazione può essere anche assolutamente insignificante, perché basterebbe che l'ufficio accertasse esattamente il reddito del contribuente perché la dichiarazione non avesse importanza. Se noi avessimo un sistema matematico per accertare il reddito del contribuente, potremmo anche fare a meno, al limite, della dichiarazione.

Il nostro emendamento tende ad esentare del 50 per cento quel reddito il quale sia pari al 50 per cento di quello che verrà accertato dall'ufficio, qualora non si raggiunga un reddito di 10 milioni. Quando invece il reddito supera i 10 milioni, l'imposta viene applicata soltanto al di là di quella parte eventuale che costituisca la differenza fra la somma dichiarata e l'80 per cento dell'accertamento fatto dall'ufficio.

Mi spiego con un esempio. Noi possiamo supporre di avere un reddito accertato definitivamente di 16 milioni. Se la denuncia iniziale è stata di 1 milione e si è fatta una dichiarazione di rettifica, ai sensi dell'articolo 33, per 7 milioni, avremo una dichiarazione totale di 8 milioni. Di questi otto milioni, col sistema approvato dal Senato, sono tassabili 4 milioni, cioè il 50 per cento del dichiarato. Col sistema da noi proposto, invece, si farebbe pagare su tutti i 16 milioni, cioè su tutta la somma accertata, perché il rapporto è inferiore dell'80 per cento predetto, e quindi si paga su 16 milioni. Cioè, la nostra penalità consiste unicamente nel far pagare al contribuente quello che deve.

Invece, quando andiamo ad esaminare le conseguenze dell'emendamento Vicentini, noi ci troviamo di fronte ad un sistema il quale concede facilitazioni sempre maggiori a mano a mano che i redditi salgono e che l'evasione è più grande.

Quindi noi diciamo che veramente non ci soddisfa il sistema approvato dal Senato, perché non sappiamo come giochi l'accertamento, non sappiamo come giochi il sistema proposto dall'onorevole Vicentini e dagli altri perché è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

inversamente proporzionale all'entità del reddito e dell'evasione e ci sembra che, come aderenza alla realtà, il sistema da noi proposto sia il solo che effettivamente tenga conto dello scopo che si propone il ministro con questa legge. Il ministro si sforza di indurre il cittadino a dichiarare la verità. Ebbene noi, esentando dal 50 per cento dell'imposta coloro i quali dichiarino attualmente il loro reddito esatto, mettiamo in mano al Governo ancora una volta uno strumento che potrebbe servire. Naturalmente noi ci rendiamo conto che con questo sistema noi siamo più severi nei confronti dei grandi evasori. Qualora vengano accertate evasioni per centinaia di milioni, come in molti casi abbiamo visto succedere nel nostro paese, tutta intera l'imposta sarà dovuta. Mentre, adottando le soluzioni prospettate dall'onorevole Vicentini o dal Senato, si troveranno sempre delle notevoli esenzioni per queste enormi evasioni. Quindi io sono dell'opinione veramente sincera che non ci sia nessun altro sistema, per adesso, più aderente allo spirito di perequazione di cui ci parla il ministro Vanoni se non quello che noi abbiamo proposto: perché almeno quelli che hanno intenzione di mettersi in ordine con la legge avranno un notevolissimo vantaggio e coloro i quali vogliono continuare a restare fuori della legge, non hanno alcuna ragione di chiedere facilitazioni.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento degli onorevoli Vicentini, Martinelli, Balduzzi, Corbino, Tudisco, Castelli Avolio, Troisi, Turaturi, Bettiol Giuseppe e Zerbi:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'Ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di là del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti:

a) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta del 50 per cento;

b) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta di un importo pari all'aumento da lui praticato sulla prima dichiarazione ».

MARTINELLI, Relatore per la maggioranza. Chiedo di svolgerlo io. Risponderò anche all'onorevole Dugoni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINELLI, Relatore per la maggioranza. Onorevole Presidente, l'emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 33 del disegno di legge, presentato

dagli onorevoli Pieraccini, Dugoni, Costa e Ghislandi, innanzi tutto riduce a due mesi il termine che il disegno di legge ha stabilito in quattro per le nuove dichiarazioni, nel caso di omessa dichiarazione e per la rettifica dei redditi, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie, per i redditi conseguiti nel 1950 e negli anni precedenti invece che nel 1949 e nei precedenti, come dice il testo governativo. E poi dichiara accoglibile il reddito denunciato, se esso, non superando 10 milioni di lire, raggiunga almeno il 50 per cento del reddito accertato dall'ufficio, o l'80 per cento del reddito accertato, nel caso che esso superi i 10 milioni di lire. In altre parole si accorda, oltre il reddito dichiarato, una zona discriminata di franchigia: del 50 per cento se il reddito accertato non supera i 10 milioni, del 20 per cento se li supera.

Invece il testo a noi pervenuto dal Senato accorda una franchigia pari al 50 per cento del reddito dichiarato, o rettificato, nel caso che si verifichi l'ipotesi della dichiarazione suppletiva, con la sola limitazione che la franchigia, nel caso di rettifica da parte dell'ufficio, non possa eccedere la differenza del reddito dichiarato prima.

Si bonifica dunque sul reddito dichiarato e non sull'eventuale maggiore materia imponibile che sarebbe accertata dall'ufficio in sede di verifica della dichiarazione. Che cosa diceva invece il testo governativo? Accordava all'eventuale rettifica in più del reddito dichiarato una franchigia sino al 50 per cento e cioè praticamente un massimo del 33 per cento sul reddito accertato. In fondo l'emendamento Vicentini, mio e di altri non fa se non riaccogliere il testo governativo che risponde a un criterio di maggior razionalità, in quanto accorda una franchigia nel caso in cui il contribuente non sia stato esatto nella dichiarazione del reddito, ma non accorda una franchigia sul reddito dichiarato.

L'emendamento quindi non fa altro che riprendere il concetto governativo, chiarendolo però in modo più perspicuo, secondo la formula presentata nell'altro ramo del Parlamento dal senatore Federico Ricci.

L'onorevole Dugoni ritiene che la suddivisione della franchigia, oltre il reddito dichiarato, in due categorie risponda a un criterio di giustizia. E se dovessimo ragionare in termini assoluti, direi che effettivamente il ridurre questa possibilità di usufruire di una franchigia sui redditi non dichiarati, per le maggiori, diciamo così, evasioni potenziali, in linea di giustizia potrebbe essere accolta; però l'onorevole Dugoni dovrebbe allora di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

mostrare che la discriminazione fra una categoria e l'altra sia equamente individuata in dieci milioni di reddito: e non solo, ma sia anche giustificata la notevole differenza fra la zona di franchigia al 20 per cento e quella di franchigia al 50 per cento.

E poiché si tratta in questa norma di accordare delle agevolazioni per la sistemazione di determinate situazioni tributarie — si tratta del titolo quinto del disegno di legge — pare al relatore di maggioranza (poiché parlo in questo momento in veste di relatore e non di presentatore dell'emendamento) che il testo dell'emendamento degli onorevoli Vicentini ed altri, accordando una franchigia che al massimo può arrivare ad un terzo, sia più rispondente a questi fini di agevolazione delle procedure pendenti.

È quindi per questo motivo che il relatore per la maggioranza esprime parere negativo sull'emendamento sostitutivo dei primi due commi presentato dai colleghi Pieraccini, Dugoni ed altri, e prega la Camera di accogliere invece l'emendamento sostitutivo del secondo comma dello stesso articolo, a firma Vicentini ed altri.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonino ha già svolto il suo emendamento all'articolo 33 tendente a sostituire nel primo comma le parole « quattro mesi » con « otto mesi ».

BONINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONINO. Ho ragione di ritenere che il termine di quattro mesi non sia definitivo agli effetti dell'accertamento o del concordato fra il contribuente ed il fisco, ma valga semplicemente a porre il contribuente nell'obbligo di iniziare le trattative entro quattro mesi. Ritiro pertanto il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere del Governo sugli altri emendamenti presentati all'articolo 33 ?

VANONI, Ministro delle finanze. Prendendo in esame l'emendamento Dugoni mi corre l'obbligo anzitutto di dare un chiarimento di carattere tecnico. Sia nel progetto governativo che, poi, nel testo rielaborato dal Senato, si è sempre fatto riferimento alla dichiarazione (non all'accertamento) non per escludere il riferimento all'accertamento ma per sottolineare che questa era una norma che tendeva a stimolare la dichiarazione più elevata possibile. Ma non è accettabile l'interpretazione data dall'onorevole Dugoni, che in questo modo si voglia premiare i più elevati evasori, perché questa possibilità di tolleranza è sempre in funzione con il reddito accertato definitivamente dall'ufficio. Quindi

l'ufficio può — stabiliva il testo governativo — rettificare la dichiarazione del contribuente a partire da una certa cifra al di sopra della dichiarazione fatta dal contribuente. Per cui, se il contribuente fa una dichiarazione inferiore a quel rapporto fissato dalla legge con il suo reddito effettivo, il pericolo di revisione e quindi di un'ulteriore tassazione diventa sempre più evidente e maggiore.

Ma soprattutto credo che interesserà all'onorevole Dugoni che io spenda qualche parola sulla sostanza di questo articolo. Che cosa si propone il Governo e quale è la giustificazione anche morale di questa proposta ?

In tutta la relazione che ho premesso al disegno di legge ho considerato come uno degli elementi fondamentali di ragionamento questo: che con le aliquote legali che abbiamo nel nostro paese, prima dell'approvazione definitiva di questo progetto di legge, anche gli accertamenti divenuti definitivi raramente raggiungono il reddito effettivo, perché gli uffici, di fronte alla eccessività di queste aliquote, fanno una valutazione personale di equità, che varia da ufficio a ufficio. E il Governo, credo giustamente, ha voluto limitare questa facoltà discrezionale dell'ufficio, sostituendola con la determinazione del legislatore.

Ora, non potendo ridurre le aliquote con valore retroattivo, senza determinare tutta una situazione insostenibile; si è detto: per tutti gli accertamenti in corso e per quelli che si faranno in relazione a dichiarazioni spontanee presentate dai contribuenti, vi è una tolleranza del 33 per cento. Traduca tutto ciò in lingua più chiara ed avrà: si ritiene che le aliquote medie legali del recente passato sono, per lo meno di un terzo, superiori a quelle che si ritengono sopportabili mediamente nel nostro paese.

Se ella pone mente a questo ragionamento vede che anche l'obiezione mossa da lei e dai suoi amici circa la distinzione fra redditi minori e maggiori ai fini di una minore tolleranza, non ha interamente una giustificazione perché già il nostro sistema di imposizione porta a questo fatto: che sui redditi maggiori, pur avendo una tolleranza identica, quantitativamente, nel rapporto al reddito effettivo, l'effetto finale dal punto di vista della imposizione è diverso, atteso l'andamento rapidamente progressivo dell'attuale scala dell'imposta complementare che noi abbiamo.

DUGONI, Relatore di minoranza. Accade però anche il reciproco: la diminuzione di carico scende tanto più rapidamente !

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non riesco a capire. Certamente si può aver ragione in un senso e si può anche ragionare in senso rovesciato. L'importante, però, è che ella mi dia atto che con questo sistema un reddito elevato finisce per avere, in termini di imposizione da pagare, minor beneficio, proporzionalmente, di quanto abbia un reddito più basso.

Ecco le ragioni per cui non ritengo di poter accettare l'emendamento Pieraccini, Dugoni ed altri. Accetto invece senz'altro l'emendamento Vicentini ed altri, che, in sostanza, riporta il testo alla primitiva proposta governativa della tolleranza di un terzo rispetto al reddito effettivo ed usa una formulazione molto chiara che non può suscitare possibilità di dubbio e di errate interpretazioni, dando un contributo alla intelligibilità e, quindi, alla applicazione della legge.

PRESIDENTE. Onorevole Dugoni, mantiene il suo emendamento?

DUGONI, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione:

« Sostituire il primo ed il secondo comma con i seguenti:

« I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1950, e negli anni precedenti dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando esenti da ogni penalità per omessa od infedele dichiarazione.

Se il reddito dichiarato dal contribuente in base alla facoltà prevista dal comma precedente, raggiunge il 50 o l'80 per cento del reddito accertato d'ufficio, a seconda che si tratti rispettivamente di accertamento sino a 10 milioni di lire od oltre i 10 milioni di lire, la tassazione resta commisurata solo al reddito dichiarato ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma del testo della Commissione:

« I contribuenti hanno la facoltà di dichiarare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, agli effetti delle imposte ordinarie e straordinarie sui redditi, i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti, dei quali sia stata omessa la dichiarazione, e di rettificare in aumento quelli dichiarati o confermati col silenzio, andando

esenti da ogni penalità per omessa o infedele dichiarazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Vicentini, Martinelli e altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, che tende a sostituire il secondo comma col seguente:

« Quando il contribuente si sia avvalso della facoltà prevista nel comma precedente, la rettifica dell'ufficio ha effetto per la sola eccedenza al di là del limite costituito dalla minore tra le due somme seguenti:

a) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta del 50 per cento;

b) la dichiarazione del contribuente prevista dal primo comma dell'articolo, accresciuta di un importo pari all'aumento da lui praticato sulla prima dichiarazione ».

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo e il quarto comma del testo della Commissione:

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli accertamenti ed alle rettifiche d'ufficio già notificati e per i quali non sia ancora conclusa nel merito la relativa contestazione, a condizione che la tassazione sia definita, su richiesta del contribuente, entro il termine indicato nel primo comma.

La facoltà dei contribuenti di dichiarare ai fini del primo comma del presente articolo i redditi conseguiti nel 1949 e negli anni precedenti non preclude l'accertamento da parte dell'ufficio anche prima della scadenza del termine ivi stabilito per la presentazione delle dichiarazioni ».

(Sono approvati).

Passiamo all'articolo 42, ultimo di quelli riservati all'Assemblea. Se ne dia lettura.

GUADALUPI, *Segretario*, legge:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950 la facoltà di aumentare i tributi di cui all'artimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

« Pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di cui all'articolo 336 della legge co-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

munale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni.

« Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950 ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ghislandi, Pieraccini, Dugoni, Costa e Lombardi Riccardo hanno proposto di sopprimere questo articolo.

L'onorevole Ghislandi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GHISLANDI. Nel mio intervento in sede di discussione generale ho già esposto i motivi per cui il mio gruppo ritiene opportuno eliminare dalla legge le norme relative alla riforma della finanza degli enti locali.

A questo scopo esiste già presso il Senato una riforma a parte. A noi sembra semplicemente assurdo volere adottare in questa sede dei provvedimenti che poi potrebbero essere anche modificati fra poco tempo in sede di discussione della riforma generale della finanza degli enti locali.

Questa è l'unica ragione per la quale noi domandiamo la soppressione dell'articolo 42 in questa sede e domanderemo la soppressione dell'articolo 43 in sede di discussione degli articoli dinanzi alla Commissione. Tanto più che l'articolo 42 è stato ormai superato dagli eventi: infatti esso dice: « A decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di aumentare i tributi, ecc. ». Se l'articolo diventa esecutivo, lo diventa a partire dal 1° gennaio 1950: e allora, tutti i bilanci, fatti non tenendo conto (giustamente e con pieno diritto) di questa norma, che è innovativa ma che non è ancora in vigore, quale sorte avranno ?

Per queste ragioni, riteniamo che la Camera dovrebbe convenire che l'abolizione dell'articolo 42 è una questione di opportunità pratica e anche, vorrei dire, sistematica.

Ne discuteremo quando, in sede di imminente riforma della finanza degli enti locali, dovremo affrontare tutto il problema della finanza degli enti locali nel suo complesso e nei suoi particolari.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Ghislandi ?

MARTINELLI, Relatore per la maggioranza. L'articolo 42 del disegno di legge, al primo comma, ha per scopo di abolire dal

1° gennaio 1950 (come ha ricordato l'onorevole Ghislandi) la facoltà accordata alla Commissione centrale per la finanza locale o alle giunte provinciali amministrative, per la rispettiva competenza, di autorizzare, per i comuni che con il secondo limite delle imposte fondiari e con le addizionali all'imposta di famiglia non raggiungano il pareggio del bilancio, aumenti sull'imposta di famiglia e sull'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nella misura richiesta dal pareggio del bilancio stesso.

Noi sappiamo che, se vogliamo evitare i cumuli insopportabili di aliquote, dai quali i contribuenti si difendono con dichiarazioni infedeli, cumuli dei quali nella relazione ho offerto qualche saggio, è necessario regolare subito questa materia e dare subito questa certezza al contribuente.

Ora, non sappiamo quando sarà approvato il disegno di legge che al Senato porta il numero 714 e che riguarda la finanza locale. Per quanto mi risulta, non è stato ancora discusso dall'altro ramo del Parlamento. Può darsi quindi che la sua presentazione alla Camera avvenga tra parecchio tempo. Ecco perché dobbiamo conservare questo articolo 42, che deve tranquillizzare i contribuenti a partire dal momento nel quale vanno in vigore le nuove aliquote, e cioè dal 1° gennaio 1950.

Le stesse ragioni valgono per il secondo comma dell'articolo, che ha lo scopo di togliere alla Commissione centrale delle imposte la facoltà di aumentare l'imposta addizionale sui commerci, le industrie, le arti e le professioni in favore delle amministrazioni provinciali, le quali, avendo anch'esse toccato il secondo limite della sovrainposta fondiaria, non abbiano raggiunto il pareggio del bilancio.

Per questi motivi la maggioranza della Commissione respinge l'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo ?

VANONI, Ministro delle finanze. Le ragioni per le quali è stato proposto l'articolo 42 sono state così nettamente riaffermate dal relatore di maggioranza che mi dispenso dall'insistervi.

Io ho un solo obbligo: quello di tranquillizzare l'onorevole Ghislandi intorno a questo problema dei bilanci comunali e provinciali.

È stato detto che bloccando le sovracontribuzioni all'imposta industria e commercio, soprattutto, e all'imposta di famiglia, noi avremmo creato lo squilibrio dei bilanci comunali e provinciali.

Ora, io ho potuto raccogliere i dati di tutte le province italiane ed ho qui i dati

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

dei 92 comuni capoluogo di provincia. Da questi dati risulta che dal 1949 al 1950 vi sono stati per le province, nel complesso, aumenti per 3 miliardi 153 milioni e 615 lire di gettito di imposta addizionale sull'industria, commercio, arti e professioni, mentre vi sono state diminuzioni per 712 milioni. Vi sono state cioè province che hanno avuto degli aumenti, ed il complesso di questi aumenti è stato di tre miliardi 153 milioni e 615 mila lire, province che hanno avuto una diminuzione, che è stata di 712 milioni.

Ora, onorevole Ghislandi, ella sa, perché l'ha votata con tutto il Parlamento, che nel luglio scorso è stata approvata una legge che ha destinato 3 miliardi e mezzo per coprire il deficit dei bilanci provinciali, anche in funzione del diminuito gettito delle addizionali per il blocco eventuale delle aliquote.

Se noi abbiamo chiesto di dar valore dal 1° gennaio 1950 a questa situazione è proprio per questa ragione: perché si è provveduto, con la legge del luglio e con una legge che prossimamente sarà presentata per completare la sistemazione dei bilanci del 1950 e in parte del 1951, a dare di più di quello che era strettamente necessario per compensare il minor gettito delle imposte che si bloccano. Le stesse cifre che ho dato per le province si ripetono per i 92 comuni capoluogo di provincia, sempre per l'imposta industria e commercio. Vi sono 3 miliardi e 812 milioni in più; vi sono 263 milioni in meno.

Ora, anche qui, con quel provvedimento sono stati stanziati 4 miliardi per contribuire a sanare i disavanzi comunali, anche con riferimento al minor gettito delle sovracontribuzioni. Nonostante il blocco delle sovracontribuzioni, il gettito, nel complesso dei comuni, è stato superiore nel 1950 al gettito del 1949 e per quei comuni in cui il gettito è stato minore, lo Stato ha messo a disposizione i fondi necessari per coprire il disavanzo.

Ma, onorevole Ghislandi, qui bisogna che ci decidiamo una volta per sempre: o le aliquote moderate, portano ad accertamenti accettabili, e quindi in aumento, e le aliquote moderate daranno quel maggiore gettito di cui abbiamo tutti bisogno, o questo esperimento, in cui tutti noi dobbiamo credere, non riesce ed allora verrà l'altro ministro delle finanze e stabilirà le aliquote del 50, del 60 per cento e vedremo se i comuni prenderanno di più. Ma, per esempio, vuole che le fornisca un dato, onorevole Ghislandi? Milano è passata da due miliardi e 861 milioni nel 1949 a 4 miliardi e 60 milioni di gettito dell'imposta industria e commercio, con un aumento di un miliardo

e 198 milioni, nonostante il blocco delle aliquote; abbiamo avuto una diminuzione di aliquota, ma abbiamo avuto un tale aumento di materia imponibile, in buona parte, se non prevalentemente, per il sopravvenire di accertamenti che riguardano esercizi arretrati, che il gettito dell'imposta è aumentato di circa il 40 per cento. E situazioni analoghe si riscontrano in diverse altre città. Nella sua stessa Brescia vi sono stati 12 milioni in più nel 1950. (*Interruzione del deputato Ghislandi*). Mi riferisco all'imposta sull'industria, non al bilancio complessivo. In realtà, con l'articolo 42, blocchiamo le sovrimposte alle imposte industriali.

Esaminiamo, ora, cosa succede nei comuni in conseguenza di questo. Ho dimostrato che in tutti i comuni, meno un limitato numero, vi è stato un maggior gettito di queste imposte. I bilanci sono quelli che sono, ma l'imposta, nel 1950, in media ha dato di più, con le aliquote bloccate, che nel 1949 con sovracontribuzioni.

Questa era la dimostrazione che il Governo aveva il dovere di dare alla Camera, per dire che la riduzione dell'aliquota non è fatta a spese dei comuni, ma nell'interesse di tutti, attraverso uno sforzo che viene fatto dallo Stato e dalla finanza locale. Quindi, ripeto, nel 1950, nella gran media, i comuni non hanno avuto diminuzioni, e i pochi che ne hanno avuto hanno trovato un fondo messo a disposizione per ricolmare queste diminuzioni.

Ecco perché, onorevole Ghislandi, io credo che facciamo opera saggia approvando l'articolo 42.

Voi stessi mi avete rimproverato che non si sono fatte tutte le riduzioni che forse sarebbero necessarie per rendere questa legge «portabile», come dicono alcuni di voi. Ma io ho avuto l'occasione di insistere su questa duplice manovra che si è tentata in materia di aliquote. Mentre per le aliquote dell'imposta reale lo Stato ha portato soltanto il contributo, molto importante, per ora, della riduzione delle 240 mila lire, ha chiesto alla finanza locale di contribuire anch'essa mantenendo le aliquote entro i limiti normali senza sovracontribuzioni.

Vi è stato cioè un movimento nel senso di chiedere riduzioni prevalentemente per il settore reale alla finanza locale, di chiedere riduzioni prevalentemente per il settore personale alla finanza statale; ma nel complesso ci siamo sforzati di attuare un insieme di riduzioni che sono le massime compatibili con i fabbisogni dei relativi bilanci. Quando io dico qui che il mio spirito di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

cittadino e di studioso vorrebbe poter fare quello che però il bilancio dello Stato non consente, da parte vostra mi si critica per questa mia impostazione. Ma voi criticate me quando io chiedo ai bilanci comunali di fare un certo sacrificio, pur tenendo conto della situazione, degli impegni e dei bisogni di pubbliche spese, che gravano anche sui bilanci comunali. Io sono veramente convinto — e le cifre di consuntivo che stiamo raccogliendo confermano questa mia convinzione — che la manovra che abbiamo fatto è prudente e saggia, e non ha danneggiato nessuno. Nel complesso, la finanza locale, nel 1950, ha avuto un maggior gettito di imposte dirette che nel 1949, pur con le aliquote ridotte. Si conferma in questo modo, anche nel settore della finanza comunale, quello che ho già riscontrato nel settore della finanza statale, cioè che le aliquote ragionevoli sono le sole che diano un elevato gettito di imposte.

Queste sommarie cifre che ho ricordato — che possiamo analizzare in seduta privata, poichè questo è il costume amichevole che questa sera abbiamo cercato di instaurare — convinceranno l'onorevole Ghislandi che non vi è perdita per la finanza locale e provinciale. Mentre, se noi sopprimessimo questo articolo toglieremmo veramente una colonna su cui si fonda questa legge, toglieremmo cioè la certezza che certi limiti di queste aliquote non saranno mai valicati e che non si farà luogo ad ulteriori riduzioni, ma non a superamenti. E questo affidamento mi è stato chiesto da parte vostra: l'onorevole Lombardi Riccardo, molto eloquentemente, ha detto: chi può garantire il contribuente che una ulteriore ripresa dell'aumento delle imposte non si verificherà?

Cominciamo a tener fermo l'articolo 42 per far rinascere nel contribuente la persuasione che queste aliquote che oggi abbiamo proposto, sono veramente le aliquote che il Parlamento considera invalicabili e che non desidera siano valicate.

PRESIDENTE. Onorevole Ghislandi, mantiene il suo emendamento?

GHISLANDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 42 fatta dall'onorevole Ghislandi.

(Non è approvata).

Gli onorevoli Turchi, Carpano Maglioli, Stuani e Ghislandi hanno presentato i seguenti emendamenti:

« Al primo comma, alle parole: a decorrere dal 1° gennaio 1950, *sostituire le parole:* a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

« Al secondo comma, alle parole: pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, *sostituire le parole:* pure a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

STUANI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STUANI. Il collega onorevole Ghislandi voleva risolvere in modo netto, proponendo di sopprimere l'articolo 42, la questione che noi stiamo ora dibattendo concernente il rinvio della decorrenza al 1° gennaio 1951. Ella, onorevole ministro, ha controbattuto le argomentazioni del collega con le cifre dei bilanci comunali e provinciali, in quanto i comuni capoluoghi di provincia e le amministrazioni provinciali sono gli enti che più di ogni altro hanno la possibilità di far sentire la loro voce affinché in alto loco si possano ascoltare le loro necessità. Ma ella sa che molti piccoli comuni hanno dovuto ricorrere a queste supercontribuzioni, non ottenendo l'approvazione del loro bilancio da parte della commissione superiore, e quindi si trovano con gli altri in condizioni di assoluta inferiorità.

I comuni che avevano più « santi in paradiso » hanno ottenuto l'approvazione dei loro bilanci, mentre quelli privi di appoggi, o che non hanno potuto fare la voce grossa, si trovano a dover sottostare alla retroattività del provvedimento, a dover subire la retrodatazione di oneri approvati, che dovrebbero quindi restituire. Non so poi come questo dovrebbe avvenire. Non vorrei essere nei panni dei sindaci di quei comuni. Per fortuna, pur essendo sindaco, non ho intralci di questo genere.

Questa legge dunque verrebbe ad essere retroattiva. Occorre tener presente che questa legge è stata presentata l'anno scorso, e se fosse stata approvata allora, si sarebbe potuto benissimo accettare la decorrenza dal 1° gennaio 1950. Ma ora il tempo è passato: la colpa è di tutti e di nessuno; in realtà, siamo alle porte del 1951, e voler pretendere di approvare una legge facendola decorrere dal 1° gennaio 1950 sarebbe un non senso. Questa è la situazione. Desidererei che l'onorevole ministro mi dicesse che cosa dovrebbero fare quei poveri sindaci, nelle condizioni in cui si trovano, per riuscire a mettere insieme una parvenza consuntiva di bilancio.

L'anno è passato, e come nessuno di noi si sognerebbe di dire di avere la stessa età dell'anno scorso, così è per questa legge, che è stata presentata, come ho detto, l'anno scorso, mentre è venuta in discussione all'alba del 1951: come si può pretendere che vada in vigore dal 1950?

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

Io comprendo che il ministro non voglia accedere a questa obiezione, in quanto la legge dovrebbe ritornare al Senato; ma allora diciamo che si è incorsi in un errore materiale, e che invece di « 1° gennaio 1950 », si intendeva dire « 1° gennaio 1951 ». Nessuno potrebbe muovere eccezioni se facessimo una cosa di questo genere.

Vi è un'altra ragione di carattere statistico. Ella ha portato gli esempi delle amministrazioni provinciali, esponendo dei dati. Io non ho presso di me dei dati precisi; peraltro li avevo e ricordo che non corrispondevano ai suoi.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Non sono i famosi 7 miliardi di disavanzo?

STUANI. Io so di diverse amministrazioni provinciali, che non sanno come sistemare la questione. Ella ha parlato dei grandi comuni e delle amministrazioni provinciali. Desidero sapere come si risolve la questione per i piccoli comuni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Devo domandare un chiarimento all'onorevole Stuani. Per applicare la supercontribuzione occorre una autorizzazione o della giunta provinciale amministrativa, per i piccoli comuni, o della commissione centrale per la finanza locale per gli altri. L'ultimo capoverso dell'articolo 42 stabilisce che restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla commissione centrale per la finanza locale o dalle giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 giugno 1950.

STUANI. Per l'imposta di famiglia.

VANONI, *Ministro delle finanze*. No, per le supercontribuzioni.

STUANI. E per i bilanci che non sono stati approvati?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quelli, dato che non hanno potuto applicare le sovracontribuzioni non dovranno restituirle.

STUANI. Le hanno applicate.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Io nell'ottobre del 1949, con circolare telegrafica, invitavo gli intendenti di finanza a non pubblicare i ruoli in cui fossero contribuzioni non approvate. Per questo sono stato accusato al Senato di aver voluto sospendere la legge. Chi mi accusava, evidentemente, non conosceva la legge, perché questa stabilisce che gli intendenti di finanza sono obbligati a pubblicare i ruoli, ma nello stesso tempo dispone

che le supercontribuzioni devono essere approvate, prima di essere applicate, da determinati organi di tutela.

Ora, quando noi abbiamo inserito la data del 30 giugno 1950, che è data posteriore di due mesi a quella in cui è stato approvato, almeno dal primo ramo del Parlamento, il progetto delle integrazioni ed in cui è stato riaffermato amministrativamente l'invito agli organi di tutela a non approvare supercontribuzioni, perché veniva la integrazione sulla base di questa legge, noi veramente non abbiamo più scrupoli nei confronti delle amministrazioni che non si sono attenute alla legge. Tutte le amministrazioni che hanno inoltrato una domanda che sia stata istruita e sodisfatta prima di quella data, continueranno a riscuotere supercontribuzioni e non avranno la integrazione; tutte le altre, che non potranno imporre supercontribuzioni, presenteranno la loro domanda per ottenere l'integrazione. Del resto, abbiamo anche fondi disponibili, fra giorni presenterò il progetto per l'aumento di questi fondi, in modo che vi sia tranquillità per tutti.

Ella, onorevole Stuani, dimentica che nel disegno di legge che sta dinanzi al Senato e del cui laborioso esame siamo tutti insieme responsabili — è questo nostro affannoso continuo lavoro su progetti sempre più urgenti, che ritarda la possibilità di approvazione — era prevista una partecipazione in favore degli enti locali sull'imposta sull'entrata, calcolata presso a poco in 26-27 miliardi all'anno. Fin da questo momento, su questa cifra già circa 12-13 miliardi sono devoluti ai comuni, sotto forma dei 9 decimi dell'imposta sull'entrata delle bevande alcoliche e delle carni; ma gli altri 15 miliardi costituiscono una nuova aggiunta, che io ho ottenuto dal tesoro fosse messa a disposizione della finanza locale fin da quest'anno. Questo l'abbiamo fatto per 7 miliardi e mezzo con la legge 30 giugno 1950, per gli altri 7 miliardi e mezzo lo faremo con una legge che prossimamente verrà davanti al Parlamento.

Io credo, quindi, che faremmo opera di disordine, se noi oggi non approvassimo l'articolo 42, perché avremmo comuni che chiederebbero di applicare le supercontribuzioni dopo aver sistemato i loro bilanci ed avremmo dei contribuenti che hanno ricevuto la cartella senza supercontribuzioni e che non capirebbero perché improvvisamente debbano corrispondere altri tributi. Soprattutto non avremmo il beneficio che lo Stato si attendeva dall'aver messo a disposizione della finanza locale, oltre ai normali 13 miliardi,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

altri 15 miliardi. In sostanza quei 13 miliardi sarebbero spesi inutilmente, perché non si sarebbe ottenuto il vantaggio di riequilibrare i bilanci senza insistere sugli stessi contribuenti con aliquote iperboliche.

PRESIDENTE. Onorevole Stuani, mantiene gli emendamenti?

STUANI. Li mantengo, perché le spiegazioni fornite dall'onorevole ministro non sono sufficienti a garantire che i bilanci dei piccoli comuni saranno integrati, com'è loro diritto, dato che la legge toglie ad essi la possibilità dell'applicazione della supercontribuzione, che sicuramente avranno già speso perché così era stato previsto e perché le necessità di vita di queste amministrazioni si sono imposte con o senza l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Stuani:

« Al primo comma, alle parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1950 », *sostituire le parole:* « a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 42 nel testo della Commissione:

« A decorrere dal 1° gennaio 1950 la facoltà di aumentare i tributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, non 383, sostituito dall'articolo 25 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177, con le aggiunte di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'imposta di famiglia e per quella comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Stuani:

« Al secondo comma, alle parole: « pure a decorrere dal 1° gennaio 1950 », *sostituire le parole:* « pure a decorrere dal 1° gennaio 1951 ».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma dell'articolo 42 nel testo della Commissione:

« Pure a decorrere dal 1° gennaio 1950, la facoltà di cui all'articolo 336 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, non può essere esercitata per l'addizionale provinciale all'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni ».

Restano ferme le supercontribuzioni approvate definitivamente dalla Commissione centrale per la finanza locale o dalle Giunte provinciali amministrative, secondo le rispettive competenze, fino al 30 luglio 1950 ».

(*Sono approvati*).

È così terminato l'esame degli articoli la cui discussione era riservata all'Assemblea. Secondo l'articolo 85 del regolamento, non appena la Commissione avrà ultimato la redazione definitiva degli altri articoli, questi saranno sottoposti all'Assemblea e votati senza dichiarazioni di voto, mentre l'approvazione finale del disegno di legge avverrà previa dichiarazioni di voto.

Sostituzione di un commissario.

PRESIDENTE. Comunico che, avendo l'onorevole Arcaini chiesto di essere sostituito nella Commissione parlamentare incaricata di esprimere il proprio parere sulle norme di attuazione della legge 13 marzo 1950 sull'ordinamento dell'« Inadel », ho chiamato a farne parte, in sua vece, la onorevole Gennai Tonietti Erisia.

Deferimento di proposte di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Informo che la VI Commissione permanente (istruzione) ha deliberato di chiedere che le seguenti proposte di legge di iniziativa del deputato Troisi ed altri, già deferite in sede referente, siano da essa esaminate in sede legislativa:

« Trasferimento d'ufficio dei professori universitari » (1714);

« Nomina e trasferimento dei professori universitari » (1715).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CECCHERINI, Segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per cui non viene concessa ai cacciatori d'Italia libertà di associazione;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

perché vengono obbligati ad essere soci delle sezioni provinciali cacciatori, e perché viene loro imposta la tessera a favore del Tiro a Segno U.T.I.L. Tali obblighi e imposizioni sono, a parere dell'interrogante, in contrasto con l'articolo 18 della Costituzione.

(1937)

« TONENGO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere se non ritiene più che urgente dare tassative e definitive disposizioni, affinché dai bandi di concorso per funzionari dello Stato si ometta la clausola — che tuttora è in vigore — che concede facoltà al Ministro di escludere — con potere insindacabile — un concorrente dal concorso stesso.

« Tale facoltà è contro la Costituzione ed è anche in contrasto con le ampie assicurazioni date il 21 gennaio 1949 dal Sottosegretario di Stato Andreotti, all'interrogante, in sede di altra interrogazione; assicurazioni rimaste lettera morta!...

(1938)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere le ragioni che ritardano ancora l'attuazione del programma da lui dettagliato nel discorso del 13 giugno 1950, in sede di discussione del bilancio del suo dicastero e specificatamente in risposta ad un ordine del giorno dell'interrogante; programma che, lungi dal « risolvere i problemi di telecomunicazione dell'Italia meridionale e della Sicilia », come ebbe ad affermarsi in quel discorso ufficiale, avrebbe, quanto meno, migliorate, con l'installazione di cavi coassiali, il deplorabile stato delle telecomunicazioni in quelle regioni; alle quali, divenute ormai scettiche, tocca leggere nella *Gazzetta Ufficiale*, e segnatamente nei decreti ministeriali del 14 settembre e 2 dicembre 1950, che i lavori relativi agli impianti di cavi coassiali non pure vennero autorizzati ormai per 25 provincie dell'Italia centrale e settentrionale, già servite da buone telecomunicazioni, ma venne per essi chiesta l'urgenza e l'indifferibilità ai sensi dell'articolo 180 della legge postale delle comunicazioni.

(1939)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere i criteri che hanno ispirato il commissario dell'E.N.A.L. a stipulare le convenzioni ed i contratti con le « Assicurazioni di Ita-

lia » il « C.M.M.I. », l'« A.L.B.A.S. »; la « Tirrenia » e la Società Grandi Magazzini.

« E inoltre per sapere se il Presidente del Consiglio considera tali criteri in armonia con le funzioni sociali dell'E.N.A.L.

(1940)

« CACCIATORE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'interno e del tesoro, per sapere i motivi che li hanno indotti ad autorizzare la costituzione del Corpo vigili urbani di Napoli con una forza assolutamente insufficiente e molto al disotto di quella riconosciuta necessaria per altri grandi centri.

(1941)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere in che modo intendano assicurare congrue quantità di lavoro alle industrie napoletane per evitare licenziamenti di maestranze sia nei complessi del gruppo I.R.I., che nelle officine della I.M.M.

(1942)

« COLASANTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro della marina mercantile, per conoscere se sia informato che la Società sarda di navigazione « Sardamare », la quale da cinque anni disimpegna il servizio del periplo sardo in collegamento con i porti continentali dell'Alto Tirreno, si trovi attualmente in serie difficoltà al proseguimento del servizio stesso per il grave onere finanziario che esso comporta, e se non ritenga, nell'interesse dell'economia isolana, di dover intervenire perché il servizio del periplo sardo, tanto utile e vitale per l'Isola, possa esser mantenuto, ripristinando a favore della « Sardamare » quella sovvenzione, adeguatamente aggiornata, che a tale scopo nell'ante-guerra era stata già concessa ad altre compagnie di navigazione.

(1943)

« POLANO, LACONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per conoscere, anche in relazione alla risposta data il 21 settembre 1949 dall'allora Sottosegretario alla pubblica istruzione ad analoga interrogazione, ed in relazione, altresì, alla promessa di stanziamento di sedici milioni, fatta parecchi mesi or sono dal Provveditorato alle opere pubbliche di Ancona, come spieghino che il restauro del Teatro della Fortuna di Fano e del suo ri-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

dotto non sia stato ancora intrapreso, con gravissimo pregiudizio per lo splendido, singolare monumento.

(1944)

« CAPALOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga conforme allo spirito e alle norme della Costituzione e delle vigenti leggi processuali il condurre a termine, da parte dei magistrati del tribunale di Brescia, l'istruttoria a carico di tredici donne di Gusola, da 8 mesi detenute nel carcere di Cremona, accusate di aver partecipato ad agitazioni sociali dirette ad ottenere la corresponsione del caropane.

« Gli interroganti fanno presente che tra le donne detenute vi sono anche ragazze di 15-16 anni costrette in carcere comune, in violazione ad elementari norme di umanità e di giustizia.

(1945) « VECCHIO VAIA STELLA, NOCE LONGO TERESA, MONTANARI, MARCELLINO COLOMBI NELLA, CHINI COCCOLI IRENE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere, in relazione alla non uniforme applicazione della legge, come intenda regolarsi il Ministero in ordine al giuramento dei professori delle scuole medie. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4140)

« PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno, in considerazione dell'anticipato rimpatrio dei primi contingenti dei soldati e sottufficiali del nostro Corpo di sicurezza in Somalia, l'esame della possibilità di un loro reimpiego. Ciò sia per le prospettive all'atto dell'arruolamento per un avanzamento nei gradi o il passaggio in servizio effettivo ovvero la permanenza in Colonia, anche come impiegati civili; e sia per la circostanza che trattasi di elementi molto selezionati e ben addestrati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4141)

« TROISI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali lavori saranno costruiti dall'Ericas nel comune di Pozzilli (Campobasso), compreso nella zona della battaglia di Cassino. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4142)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere emesso il provvedimento definitivo di concessione del contributo statale sulla spesa prevista per il completamento delle fognature di Rotello (Campobasso) e precisamente quali altre formalità dovranno essere espletate, perché possa dirsi completata la istruttoria tecnico-amministrativa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4143)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere ricostruito il ponte sul torrente Rava in territorio di Pozzilli (Campobasso), che fu fatto saltare dai tedeschi in ritirata. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4144)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di riparazione delle strade interne del comune di Campolieto (Campobasso), danneggiate dalla guerra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4145)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere emesso il provvedimento definitivo di concessione ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, del contributo dello Stato sulla spesa di lire 40.000.000 prevista per la costruzione di un primo lotto dell'edificio scolastico di Trivento (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4146)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potranno essere portati a termine i lavori di ricostruzione dell'edificio scolastico municipale di Pozzilli (Campobasso), rimasto distrutto a seguito degli eventi bellici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4147)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per conoscere le ragioni, per le quali non si provvede ancora a convenientemente illuminare e riscaldare la importante stazione di Campolieto (Campo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

basso), che trovasi sul tratto Campobasso-Ter-moli. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4148)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-nistro dell'agricoltura e delle foreste, per co-noscere lo stato della pratica relativa al con-sorzio di bonifica integrale di Larino (Cam-pobasso), che si intenderebbe costituire per la bonifica di un comprensorio, classificato di prima categoria con decreto ministeriale 16 aprile 1934. (*L'interrogante chiede la ri-sposta scritta*).

(4149)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-nistro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga di assicurare con la massima ur-genza il regolare funzionamento della Sezione di Corte d'appello di Reggio Calabria, in cui si svolge un rilevante volume di affari, asse-gnandole:

1°) un presidente per la Corte d'assise; la quale, tenendo quasi quotidianamente udienze, impegna in atto tutta l'attività del presidente di Sezione, che, nonostante la grande competenza e lo spirito di sacrificio, non riesce a sovrintendere efficacemente a tutti i complessi e delicati servizi;

2°) un altro consigliere a maggiorazione della pianta;

3°) un avvocato generale;

4°) cinque cancellieri, assolutamente in-dispensabili, in sostituzione dei tre applicati dal tribunale, a cui dovranno essere subito restituiti, se si vuole il suo effettivo funzio-namento. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4150)

« GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-nistro dei trasporti, per conoscere se non ri-tinga di dover migliorare le comunicazioni ferroviarie della linea Roma-Ancona e An-cona-Bologna, provvedendo a porre il diret-tissimo in partenza da Roma alle ore 14,50 e in transito a Falconara alle ore 19,19 in coincidenza con l'accelerato in partenza da Ancona alle ore 18,28 e in transito a Falconara alle ore 18,40. (*L'interrogante chiede la ri-sposta scritta*).

(4151)

« CAPALOZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-nistro del tesoro, per conoscere se non ritenga necessario disporre affinché sui documenti coi quali viene dato avviso che è stato emesso il decreto negativo alla richiesta di pensione di guerra appaia, bene in rilievo, magari con idonea stampigliatura fino ad esaurimento dei vecchi stampati, l'avvertenza che se l'inter-essato intende valersi della facoltà di ricorrere alla Corte dei conti, deve accompagnare il ri-corso coi documenti (decreto negativo e noti-ficazione del medesimo) consegnatigli dal Mu-nicipio.

« Tale avvertenza si rende necessaria per evitare che quando il ricorso viene posto in esame per l'istruttoria dalla Corte dei conti non si debba, da questa, come viene sempre fatto, richiedere all'interessato gli anzidetti documenti, il che comporta il ricollocamento in letargo della pratica per parecchi mesi e, purtroppo, qualche volta per anni. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4152)

« BALDASSARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-tivi per i quali è stato finora negato da parte dell'autorità governativa lo stanziamento ri-chiesto dal comune di Imola per l'esecuzione di lavori pubblici a carico dello Stato.

« La richiesta di tali stanziamenti è giusti-ficata onde venire incontro alla disoccupa-zione in aumento degli edili, braccianti, ter-raiuoli e delle altre categorie lavoratrici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4153)

« MARABINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-nistro dei lavori pubblici, per conoscere il motivo per il quale finora è stato negato al comune di Imola (Bologna) la concessione del mutuo di 153 milioni richiesto per la costru-zione di case popolari.

« Il sistematico rifiuto dell'autorità com-petente ad accordare il mutuo ha sollevato la giusta protesta del Consiglio comunale (senza distinzione di corrente politica) contro l'incu-ria degli organi di Governo, insensibili alle più elementari esigenze dei senzatetto e dei lavoratori disoccupati.

« Inoltre l'interrogante fa presente che ha sollecitato un incontro con il Ministro per ren-derlo edotto della necessità di accogliere la giusta richiesta del comune di Imola, ma, fi-nora, senza risultato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4154)

« MARABINI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per sapere se non sono d'accordo di accogliere le giuste rivendicazioni dei capi di istituti statali e scuole statali:

a) ruolo aperto per le promozioni al grado 5° e 6° dei capi di istituto rispettivamente di prima e seconda categoria;

b) elevazione dell'attuale indennità di carica e dell'attuale compenso per il lavoro straordinario;

c) esonero dall'obbligo dell'insegnamento di tutti i capi istituto. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4155) « MINELLA ANGIOLA, LOZZA, NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, in considerazione della grave disoccupazione esistente nel comune di Oschiri (Sassari), non intenda provvedere alla concessione del cantiere di lavoro da tempo richiesto dalla Amministrazione comunale di detto centro. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4156) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere:

in qual modo, dalla entrata in vigore della Costituzione, sia stata rispettata nei vari rami della pubblica amministrazione la norma dell'articolo 98, secondo la quale i pubblici impiegati che siano Senatori o Deputati non possono, fino a che esercitano il mandato parlamentare, conseguire promozioni nel loro impiego se non per anzianità;

e come il Governo intenda d'ora in avanti uniformarsi a questa norma ed al principio costituzionale in essa implicito, secondo il quale non è corretto che i componenti del Parlamento siano nominati, mentre sono in carica, a pubblici impieghi o trasferiti come impiegati ad uffici o sedi di loro preferenza, e ciò per escludere anche il solo sospetto che essi possano valersi della loro influenza politica per conseguire sotto qualsiasi forma vantaggi personali di carriera a danno di coloro che per conseguirli non possono contare altro che su i propri meriti.

(474) « CALAMANDREI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della pubblica istruzione, sui criteri informativi della riorganizzazione dell'inse-

gnamento della educazione fisica nelle scuole, recentemente disposta con le circolari ministeriali a firma Vischia.

(475) « LOZZA, NATTA, TORRETTA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

SPIAZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPIAZZI. Signor Presidente, alla fine dello scorso mese ho presentato un'interpellanza, rivolta ai ministri del tesoro e della difesa, relativa alla mancata concessione dell'indennità militare maggiorata agli sfollati dalle forze armate. La pregherei di voler sollecitare i ministri competenti, affinché ne sia fissata al più presto la data di svolgimento. Gli sfollati dalle forze armate versano in uno stato di disagio veramente grande e languono da tempo nella miseria, immeritatamente!

PRESIDENTE. Interpellerò i ministri competenti.

La seduta termina alle 20,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

ZANFAGNINI. Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria. (1277).

2. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed il Governo della Repubblica Italiana riguardante la sede centrale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura concluso a Washington il 31 ottobre 1950. (Urgenza). (1670). — *Relatore* Ambrosini.

Autorizzazione ai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici a delegare alla Regione sarda talune funzioni in materia di opere pubbliche e di opere di bo-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1950

nifica e di miglioramento fondiario. (*Urgenza*). (1546). — *Relatore* Tozzi Condivi.

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni. (*Modificato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (389-B). — *Relatore* Garlato.

Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l'Italia ed il Libano. (*Approvato dal Senato*). (*Urgenza*). (937). — *Relatore* De' Cocci.

Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1, per la elezione dei Consigli comunali. (984). — *Relatore* Carignani. — (984-A-bis) *Relatori*: Carignani, per la maggioranza; Vigorelli, di minoranza.

Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza. (*Urgenza*). (1590). — *Relatore* Sampietro Umberto.

3. — *Discussione della proposta di legge:*

ERMINI e MARCHESI: Aumento dei contributi statali a favore delle Università e degli Istituti superiori e dei contributi per l'assistenza agli studenti; ampliamento delle esenzioni tributarie per gli studenti capaci e meritevoli; adeguamento delle tasse e sopra-tasse universitarie. (1481). — *Relatore* Ermini.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469). — *Relatore* Tesauero;

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292). — *Relatore* Tesauero.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sul referendum e sulla iniziativa legislativa del popolo. (349);

e della proposta di legge:

DE MARTINO FRANCESCO ed altri: *Referendum* popolare di abrogazione delle leggi o degli atti aventi valore di legge. (148);

Relatore Lucifredi.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione. (*Modificato dal Senato*). (217-B). — *Relatore* Rocchetti.

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

7. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

8. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI